



ANTIRISPOSTA APOLOGETICA

Per le Memorie Historiche

D E L L A

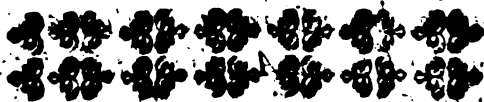
TERRA DI CESI

R A C C O L T E

DA MONSIGNOR

FELICE CONTELORI.





PROEMIO,



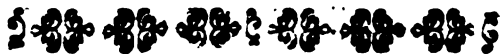
Vantunque non sia nella memoria degli huomini da che tempo il Castellano della Rocca di Cesi ritrovasi in possesso d' essercitar giurisdictione nel Territorio del Poggio Arzuano, e del luogo dell' Eremita situata nel Territorio sudetto ne ha tuttauia preteso il Dominio il Sig. Duca Cesi, e per dimostrarne il possesso con atti giuridictionali die fuori l' anno 1674. alcuni editti, che fece affiggere in varij alberi del detto Poggio, e forse anche nell' Eremita, vietando in detti luoghi il portar arme, con intitolarsi Sig. delle Terre Arnolfe, titoli che poscia egli cominciò ad usare nelle sue patenti, e nel medesimo anno diede altresì in Todi alle stampe una scrittura intitolata. Discorso Istórico delle ragioni dell' Ecc. Sig. Duca d' Acquasparta per l' Eremita di Porcaria. Non stà, che oltre l' attentato per la pendenza della lite in Camera sin dall' anno 1654. per gli atti del Bellisario recarano non minor pregiudizio alla Camera Apostolica, che alla Terra di Cesi: Questa per sottrarre dall' ingiurie del tempo, che tutto diuota, le sue ragioni, stimò spediente dare alla luce alcuni brani di memorie raccolte per lo più dall' Archivio Vaticano da Monsig. Felice

A

Con-

Contelori, con le quali chiaramente si proua l' antica giurisdictione, e dominio, che la ~~Comunità~~ ^{Comunità} di Cesi hanno nelle terre Aniole, e ne mentouati luoghi del Poggio, e dell' Eremita sotto quelle compresi. Ma perche la verità per destino fatale, si sol soggiacere a morsi dell' odio, uio scrittore anonimo del luogo di Porcaria, sotto mentecolore, che Manfig. Contelori con le dette memorie habbia voluto impugnare l' antichità di Casa Cesi, alla quale per egli conferuò sempre mai particolar diuotione, ha messo in luce una Risposta quanto maledica, altrettanto inestirpata sul secco delle m. n. zagne, per abbattere i sodi fondamenti dello veritiere natiue del Contelori non con altre armi, se non co quello della malicienza, no an dola in tutti periodi di bugiarda, e di poco intendeta d' Istorie. Il che non sia marauiglia, poiche che, ha ricentato i natali in Porcaria non sa altri m. t. egnigere i su come di Verre hebbe a dire il Principe degli Oratori: Mirandum non est, si ius Verrinum nequam est. Perche il Zelo di costui in hauer uoluto vendicare, con la sua risposta, la sudetta Casa dalle cos. pretese pregiudiziali alla sua antichità, solamente viene ostentata in riferire due Personaggi di poco seniumi preggio [mirò le loro cariche] alla nobil Prosapia di detta Casa, ha dato occasione di ritenere le cose uera di quella, e far uedere in questa. Anzi risposta il pregiudizio, che l' ha recato in riferire cos. nulla rileuanti, e lasciare i Personaggi più raguarduoli, così nelle maggiori dignità Ecclesiastiche, come secolari, con tanti titoli, che pur da noi non si tacciono, ma con ammiratione, e lode s' accennano nel concernente delle nostre proue. Et af-
finche

finche ogniuno sappia, che gl' *Istrumenti*. & i *Breui allegati* da *Monfi. Contelori* non sono chimere, e inuentioni, come quelle dell' *Auuerfario*, se ne darà in fine un pieno sommario, doue il lettore potrà a bastanza conoscere la verità, con cui s' è proceduto da *Contelori*, non hauendo egl' bisogno di giustificare, perche altro non ha fatto, che notare per sua eruditione, ciò che ne' *Breui dell' Archivio Vaticano*, o in altre scritture pubbliche ha trouato; sapendo bene il *Mondo* qual sia stato *Monfig. Felice Contelori*, che; oltre il testimonio delle sue fanche letterarie lasciate a' posteri a' hauer truito, e di uerisimpre mai in quelle, è stato stimato tra primi soggetti della *Corte di Roma*, & da *Sommi Pontefici* impiegato più volte alla difesa delle ragioni della *Santa Sede Apostolica*. All' incontro per la *Comunità di Vesi* altro s' opo non ha hauuto di dare alle stampe le sudette memorie, che quello della propria difesa stimolata dalle reiterate inuentioni, che si faceuano per part di *Porcaria*, e del *Sig. Duca Signore di detta Terra*, perche incontrauertibile si rendesse la giurisdittione della *Camera Apostolica*, e di essa *Comunità* sopra il territorio del *Poggio*, e dell' *Eremita*. Douendo ancorio per altro essere stimato degno di s' usa, se la netessta di rispondere all' *Auuerfario* m' asringe a dir qualche cosa di detta *Casa* a fine di demeritare quel graue rimprovero, che ciascuno potrebbe farmi con *Tullio*. Qui non defendit, nec ot s'istit iniuriæ, si potest, tam est in vitio, quam si parentes, aut amicos, aut patriam deserat.



Dell' Origine, e Sito ;

L' Autore della Risposta, che con ispirito di malignità pretende impugnare le memorie Istoriche della Terra di Cesi, raccolte da Monsig. Felice Contelori, dà principio al suo dire col *procyti ampullas* d' Oratio, di cui anche si studia vfare il *sefqui pedalia verba*, credendo proferir sentenze, che inuero sono inettie, e menzogne. Egli chiama *ampuloso* il Titolo di Capo delle Terre Arnolfe con ragione, e fòdamèto dato alla Terra di Cesi; senza riflettere (come inconsideratamète procede in tutta la sua diceria) che ciò conuiensi alla detta Terra per ispecial Breue [a] del Beato Pio Quinto, spedito l' anno 1569. quarto del suo Pontificato, nel quale il Beato Pontefice chiama Cesi, Capo dello Stato delle Terre Arnolfe, e ordina a' Chierici della Camera, à quali la dà in gouerno, che la residenza del Vicario, che sogliono mādare à gouernare le Terre Arnolfe, si faccia in Cesi, come anticamente era costume; e ciò fù eseguito, e continuato fin' all' anno 1574. come costa dagli atti esistenti nella Cancellaria di Cesi [b], e dalle Patenti, che se ne spediuanò, registrate in Camera Apostolica à Commisarij, che deputauansi al gouerno delle Terre Arnolfe.

In oltre si proua il sudetto Titolo di Capo delle Terre

te Arnolfe da' giuramēti di fedeltà, che faceuano quelli delle sudette Terre nelle mani de' Castellani della Rocca di Cesi, che si riferiscono nelle memorie di detta Terra, due de' quali si danno in Sommario [c], done sotto li 11. di Ottobre dell' anno 1278. della 6. Inditione Giacomo Vitale della Terzaria di S. Severo sottoposto alla Giuridittione della Rocca di Cesi con gli altri della detta Vniuersità giura fedeltà alla S.R. Chiesa, & à Nicolò III. all' hora sommo Pontefice in mano di frà Zampo Caualliere dell' ordine di S. Gio: Gerosolimitano Castellano di detta Rocca per la Santa Sede con esser loro, & a d. Vniuersità rimesse le pene incorse; & anche promettono al sudetto frà Zampo, e suoi Successori per la Santa Sede, di dare à lui, e suoi Nuncij il focatico, e la Biada douuti à detta Rocca, & il Bando, e la foglia, & ancora così per le Cause Ciuili, come Criminali di stare à ragione sotto la Giuridittione di quella, sotto li 8. Ottobre del 1278., e di ciò si fa mētionē nelle memorie à *fac.* 23.

Et ecco sodisfatto alla prima mal fondata obietzione dell' Amersario, che non vuole conuenirsi il Titolo di Capo delle Terre Arnolfe à Cesi; perche non si mostra particolar constitutione del Prencipe; che pure si è mostrato con l' allegato Breue del B. Pio V., & in oltre con giuramēti di fedeltà, e con la cognitione delle cause.

Che poi hoggi i Chierici della Camera habbiano diuiso il gouerno con mandare à Macerino il Governatore

tore delle Terre Arnolfe, e à Cefi vn'altre con Titolo
 di Conftituito, e da poco tempo in quà di Vicegou-
 ernatore, ciò non impedisce punto, che Cefi non poffa,
 dirfi Capo delle Terre Arnolfe, in quella fteffa manie-
 ra, che Spoleti fi chiama Capo dell' Vmbria, ancor-
 che il Gouernatore di quella Prouincia faccia la Refi-
 denza in Perugia da molto tempo indietro.
 Siegue il mentouato Auuerfario con la fua folita,
 critica à contradire l' Etimologia di Cefi, che Conte-
 lori non con altro fondamento rapporta, fe non con
 quello della voce commune de' Viuenti del fuo tem-
 po, i quali voleuano, che il nome di Cefi traeffe la de-
 riuatione dalla parola latina *cædere*, credèdo effi, che
 gli antichi Romani faceffero iul' ftrage di quei, che dà-
 neggiavano la Campagna, e polcia ritirauanfì nelle
 Cauerne de' Monti, che fopraftanno à Cefi: e perciò
 Contelori fi ferue della parola *Vogliono alcuni*, la quale
 fi riferifce à Viuenti, di cui è proprio il volere, e non
 agli Scrittori antichi, che fe vi foſſero, li hauerebbe
 certamente citati; oltre che dal conteſto del medefi-
 mo Contelori fi raccoglie chiaramente, che detta opi-
 nione non è da lui abbracciata, mà come più verifimi-
 li, e probabili ne riferifce altre, che dicono deriuare
 dalla fteffa parola *cædere*, mà per altra ragione. E qui
 ancora è da offeruarfi il dente liuido dell' Auuerfario,
 che fe in altra maniera non può mordere le memorie
 di Conte ori, fi attiene alla ſuperſtitione della ſola vo-
 ce delle parole, e fa vn' offeruatione grammaticale

con

con molto suo sbaglio, volendo, che in sentimento di frangerli non possa dirsi, le Terre si frangono con la Zappa, *ca luntur ligone*, nella stessa maniera, che Cicerone riferito dal Calepino in verbo *Cado*, in sentimento di frangere dice, *cadere ianuam faxis*. Oltre che l'asserire, che Cesi prenda la derivatione dal verbo *cadere*, si raccoglie euidenteméte da tutte l'antiche scritture, due delle quali si danno in son nario [4], doue vien detta *Cesa*, conforme al presente ritiene in latino l'istessa voce, e lo confessa il medesimo Auversario nel nominar che fa il Chierico di Camera Governatore di Cesi *Gubernator Cesarum*. Si che chiamandosi Cese quei luoghi, ne' quali sono stati tagliati alberi, & anche quei lauorati con le Zappe, non saprei indugare la ragione, perche nel caso nostro non debba prendersi la denominatione dal proprio significato.

Se dunque Contelori intorno alla derivatione di Cesi rapporta l'altrui opinioni, e di queste alcune più verisimili, perche il discreto Lettore ne faccia a sua posta iudicio, non sò poi con quanta verità pretenda l'Autor della Risposta di rinuenir egli la vera denominatione di Cesi, e con vn ritroato à caso, e senza fondamento, ne pur di menomi congettura, attribuir la capricciosamente ad vn certo Cesio Sabino, che vien comédato da Martiale più volte, come honor dell'Vmbria montanara, e massimamente in vn Epigramma, dal quale non saprei discernere, come possa inferire, che detto Cesio hauesse beni, o Poderi vicino la Terra di Cesi.

fi

fi, per la cui coltura ui haueſſe Agricoltori, quali riduceſſe ad habitare in vn luogo, e da queſti poſſia haueſſe originela Terra di Ceſi; poi che Martiale nel ſuo Epigramma parla de' Beni, che Ceſio Sabino haueua in Saſſina, hoggi detta Sarſina ſua Patria, Città in quei tempi dell' Vmbria, hora di Romagna, doue alla Dea Ninfa, che da quei Popoli Gentili era iui adorata, fabricò Tempij, e Bagni, i cui veſtigi ancor hoggi vi ſi ſcorgono, come narra diſtintamente il tutto Filippo Antonino Sarſinate nel ſuo libro dell' Antichità di Sarſina ſtampato in Sarſina l' anno 1607. , & altresì Giulio Iacobonio nè Commentar ij, che fa a Fonteo de *Prisca Caſtorum gente* fol. 84. E quì ancora viene in acconcio di manifeſtare via più la malignità dell' Auuerſario, che laſcia con induſtria di riferire vn Verſo del detto Epigramma, che chiaramente dimoſtra queſta verità, e per conuincerlo di falſità, regitrerò, quì intieramente i verſi di Martiale, con l' eſpoſitione del Iacobonio, che ſono i ſeguenti.

Nympha ſacri Regina lacus, cui grata Sabinus,

Et manſura pio munere templa dedit.

Sic Montana tuos ſemper colat Vmbria fontes.

Ecco il verſo, che laſcia.

Noc tua Baianas Saſſina malit aquas.

Me verò in primis [ſpiega il Iacobonio] decet cultum numini tribuere, cui meus Sabinus ille Caſus templa, & gratiſſima propter innocētiam, ac pietatem futura, & perpetuò propter munificentiam, liberalitatemq; manſura dedicauit, quod

quod autem numen illud est? Nympha Dea, cui in Vmbria Montana in Agris Cæsij lacus est consecratus, cuius lacus Domina eadem, & Regina nuncupatur (e poco doppo segue) Montanam Vmbriam, cuius esse decus, & ornamentum dixi Cæsium, eam quæ Sasfinam habet vetustissimum in fide Cæsiorum positum municipium, eam in qua huic Deæ, & templa constituit, & honores instituit Cæsius. E questo Cesio non fù altrimenti Padrone di Sassina, mà principal Cittadino, come può vederfi nel sopracitato Libro dell' Antichità di Sarsina nel Cap. delle famiglie, e Cittadini antichi, che nobilitarono Sarsina, e nel seguente sotto quali Signorie sia stata detta Città.

Se dunque i beni di Cesio erano in Sarsina, dou' egli dedicò alla Dea Ninfa i Tempj, ben distante 100. miglia dalla Terra di Cesi, come può esser vero ciò che si sogna l' Autor della risposta, *che hauendo predij: vi hauesse all' intorno Cultori, che per sua maggior cura riducesse ad habitare in un luogo, & altre simiglianti infilate parole, con le quali vuol dare ad intendere vna capricciosa, e mal fondata denominatione, senza portar vn' Testimonio di Scrittore alcuno.*

Non hauerebbe certamente Contelori rifiutata vna tal opinione di hauer Cesio Sabino edificata la Terra di Cesi, se hauesse ombra di verità; perche farebbe stato di molto preggio à quella Terra, se hauesse sortita i natali per mezzo d' vn Huomo così grande, e famoso in que' Secoli, e potrebbe similmente vantarsi

B

d'esser

d'esser antica : qualità che per ogni parte, e in ogni tempo la renderebbono aliai riguardeuole ; mà perche non vi è Scrittore, che di ciò parli, ne congettura che poſſa ridurre à ciò credere , volentieri ſi tralaſcia, come uſſito lontana dal vero .

Nè dica l' Auuerſario, che il non hauer Contelori abbracciata tal opinione prouenga da liuore, che hauere hauuto cō Caſa Ceſi; perche hauerebbe di leg-gieri à ciò ouuiato con dire, che la Caſa Ceſi d' hoggi, la quale hà preſo il nome dalla Terra di Ceſi ſua Pa-tria non hà che fare con quell' antico Ceſio Sabino di Sarſina, che ſi pretende d' hauer edificata la detta Terra; maſſimamente, che da niſſuno antico, & au-tentico Scrittore ſi raccoglie queſta vana pretenſione, & il Ricordati, & altri, che ſ' apportano, ſono Scrit-tori moderni, ne tampoco l' affermano.

Lo ſteſſo Iacobonio, in cui l' Auuerſario fa tutto il ſuo fondamento, oltre l' eſſer moderno, e Seruitore della Caſa Ceſi, ne meno proua eſſere ſtata edificata da qualchuno chiamato Ceſio, mà ſolamente ricorre alla fama, che detta Terra habbia hauuta origine da qualche Perſonaggio di detta famiglia, e tal volta contradicendoli eſclude detta fama, come chiaramē-te ſi comprende dalle ſue parole nell' Appendice, che fa à Fonte de *Prisca Caſtorum Gente*, al ſol. 24., doue coſi ſauella. *Qua propter nullo labore probatur à quibusdam eſſe Caſtorum Gente, cuius tot in Vmbria propagi-nes cernimus condita olim Caſia oppida fuiſſe, quorum ru-*

nus

nū in Camerti agro, alterum inter Narniam, & Interamnam, in quo recentiores Casij [, quantum praeceptorum temporum memoria repeti potest] Principem locum habuere, à quonam ex Casijs conftructum sit, nondum enim constat.

Dou'è da notarfi che i Cesi moderni non altrimenti habbiano edificato, ò ristorato la Terra di Cesi, mà solamente, che siano stati principali Cittadini *Principem locum habuere*, non ancora (dice il Iacobonio) costando quali Cesi, se gli antichi, ò moderni l'habbiano edificata.

Si esclude parimente la fama, che sia stata edificata dà Cesi antichi, perche il medesimo Fonteo al cap. primo ricercando se il nome degli Antichi Cesij hauesse potuto hauer origine dalla Terra di Cesi, dice di nò, a cagione che non si mostra, che in que' tempi vi fusse stata la detta Terra, come comprender si può dalle seguenti sue parole *Qua porrò ratio fuit denominanda familie Casio littori silursue Casijs? tum Casum oppidum, ac Casias Villas, quis ostendet ijs temporibus fuisse potius, quam post multas etates ab ipsa Casijs conditas* & il medesimo Fonteo nella prefazione dice: *Ante trecentos, & plures annos à maioribus vstris alijs Flaminia totius pro Pontifice Iudicij praesuerunt, alijs Patriam, & vel Umbriam Vicario Imperio tenuerunt.* Che se vi fosse stata la fama, che si pretende, hauerebbe vsato altra frase di dire, e senz'altro indugio hauerebbe sul bel primo detto *condiderunt*; Oltre che la fama, acciò che ne fatti antichi habbia effetti di proua, si richiede

di commune sentimento di Dottori, che sia, **constante**, generale, e vniuersale appresso tutti, e senza **contrarietà** veruna, secondo la Rota Romana *decis.* 182. *n. 5.*, & 6. *p. 1. recent.* le quali condittioni mancando nel caso nostro non si proua la pretesa fama, e per escluderla bastarebbe dire, che Contelori, il quale visse in tempo vicino al Iacobonio la nega; Che se mai vi fusse stata, doueua essere in Cesi, trattandosi di fama concernente la sua edificatione, & essendo il Iacobonio singolare, e seruitore di Casa Cesi, non prouaria à fauore della Casa del suo Padrone, tanto più che nõ dice, doue fusse detta fama, requisito necessario, acciò i Testimonij, che depongono della fama prouino, come vuole il Natta nel Consiglio 473. *n. 16. vol. 2.*

Se si vuol poi ricorrere alla lapide, che si pretende essere stata ritrouata in Beuagna Patria d' Alfonso Ceccarelli; & in tempo del medesimo, come riferisce il Iacobonio, & al presente non si mostra, che vi sia; Non è da dubitarsi, che non sia vna Pietra inuentata dal Ceccarelli per seruirsene nella fabrica delle sue inuentioni, delle quali se ne dà in colpa vn buon numero nella confessione fatta al Giudice prima d'esser giustitiato, riferita da Leone Allatio nell' animaduersioni, che fà al detto Ceccarelli, delle cui menzogne, e falsità si dirà appresso.

Mà ciò che l' Auuersario col suo spirito di contradictione continua à dire, e voler anche sapere, donde
Con-

Contelori habbia cauata questa sì certa notizia, che il Ricordati nella sua seconda editione hauesse trascritto dal Ceccarelli tutto quello, che vi aggiunse, è conuincente la risposta, che Contelori, come Prefetto dell' Archiuio Apostolico, vidde, & esaminò i manuscritti del Ceccarelli, e con tale occasione conobbe ch' di quelle menzogniere notizie s' era valutato, come eruditamente nota il citato Allatio nelle suddette animaduersioni à *fac. 296.* con le seguenti parole. *Discursus de his familijs à Ceccarello multo abhinc tempore confictos vidit, & examinauit acerrimi Vir ingenij Felix Contelorius Archiuio Apostolico Praefectus, & veluti ex Apochryphorum Auctorum penu depromptos, nulloq; firmo nixos fundamento reiecerat, & damnauerat.* E frà l' altre famiglie, delle quali discorre il Ceccarelli vi è questa de Cesis, come similmente nota il medesimo Allatio. Se di vantaggio vuol sapere, ch' hauesse comunicato al Ricordati queste notizie; fù questi Federigo Principe di S. Angelo, alla cui compiacenza scrisse tutto ciò il Ricordati, senza vsar altra diligenza, ò riflessione per rintracciarne la verità.

E quì non voglio tacere vn' atto di virtù, se pure non è di necessità, che fa l' Auuersario, che con vna preteritione rettorica lascia di parlare di Probo, Siluestro, & altri pretesi Eroi della famiglia Cesi, de quali parla Martin Polono, & altri, com' egli dice, per togliermi forse l' occasione di esaminare, se questo Polono, che si allega, ò sia l' Arciuescouo di Co-
senza

senza, che è l'istesso, sia stato in questa parte alterato, come è stato in molti luoghi, secondo l'auuertimento d' Allatio nell' opera, doue riproua la fauola di Giouanna Papissa, della quale se ne porta per testimonio Martino Polono. *In Originali Martini Poloni (dice Allatio) existēte in Bibliotheca Vaticana nihil legitur de quatuor maioribus Regnis, Urbis Romæ excidio, nihil de Urbis Portis, Plateis, Templis, Regimine, alijsque fabulamentis, quibus Chronicon illud malè audit, pessumque abijt Auctoris nomen, sed omnia plana, ac recta, ex quo manifestum est Chronicon, quod sub Martini nomine vel Typis, vel Scriptis circumfertur ab integritatis siue gradu deturpatū, aliorum imperitia, vel negligentia, utinam nō maleuolentia fuisse unusquisq; quæ ipse digna memoria iudicabat, addiditq; , erasitq; quæ sibi indigna l. Etu iudicabat.*

Elasciando egli di parlare de' mentouati Personaggi s' affatica in dar saggio dell' antica grandezza di Casa Cesi con riferire vna Cittadinanza di Narni data ad Andrea Cesi, vna sentenza proferita da detto Andrea contra diuersi di Bagnocauallo, & vn' assertione del Consiglio di Todi, dalla quale si comprende, che i figliuoli d' Andrea da Cesi Vicario delle Terre Arnolfe habbiano fatto ritener carcerati alcuni del Poggio Azzuano luogo delle dd. Terre. Se l' Auuersario pretende mostrare la grandezza di Casa Cesi, non bisognosa, com' egli dice, delle opere fauolose del Ceccarelli, con la semplice assertiua de Cesis, è troppo generale, e non conuincente; poiche essendo il
nome

nome *de Cesis* commune a tutti gli altri del Paese, nõ potrà giamai con verità affermare, che Andrea fusse più tosto di Casa Cesi, che di altra famiglia, anzi l'esperienza è in contrario, perche la Casa Cesi, prima che pigliasse il nome di Cesi, si chiamaua Chitana, ò Aquitana, come dice il Iacobonio riferito dall' Auuersario à *car. 19.* con queste parole: *Cæsium Oppidū; quod nos Aquitanorū Cæsiorum gentilitiū solū stabilimus*, & altresì l'eruditissimo Cartari nel silabo degli Auuocati Concistoriali. *De Priscorum Cæsiorum præcipua posteritate quamplures clari nominis Scriptores egerunt, præcipuè Iulius Iacobonius, Ioannes Baptista Fonteus, Vincentius Cartarius de Cæsia Familia ex professò pertractantes: Abraham Bzouius in Vita Siluestri secundi Pontificis maximi Cæsij Aquitani, & Franciscus Stellutus. Vir eruditione clarus in satyr. Persij sat. 6. Gentem hanc primum Chitanam, deinde Equitanam, deinde Cesium uuncupatam asserunt.* E si vede in tutte l' antiche scritture, alcune delle quali si porteranno da noi. Si che se Andrea fusse stato di detta Casata si farebbe detto Andrea Chitano, ò Aquitano de Cesis.

E quando anche fosse vero rampollo di detta Casa, che gran nobiltà farebbe vna Cittadinanza di Nurni, vna Carica di Luogotenente criminale della Romagna, e Vicario delle Terre Arnolfe? Ne mi dica l' Auuersario, che fusse Presidente, e non Luogotenente, perche li Gouvernatori della Romagna in quei tempi erano chiamati Conti della Romagna, e non Presidenti

denti, ò Governatori, come fi può vedere nel fopracitato Filippo Antonino Sarfinate nell' Iftoria di Sarfina al *cap. 7. fol. 73.*, e nell' Iftoria di Rauenna di Girolamo Rossi nel luogo da riferirfi quì sotto.

Nè tampoco dall' affertione del Configlio di Todi fi proua, che il detto Andrea foffe ftato Signore della Terra Nolfà; Poiche il titolo di Vicario non altrimente importaua dominio, mà folamente gouerno, e gouerno amouibile à ceño di chì fà le veci, che tâto vuol dir Vicario. Si come dell' anno 1295. effendo Legato della Romagna Pietro Cardinale di S. Maria noua, e ritrouandofi in Rauenna cõ Maffimo fuo Fratello Cõte della Romagna, Andrea Cefi all' hora Luogotenente Criminale del fudetto Cardinale Legato diede il bando, e con altre pene punì Vbertino Orgogliofo. Gouernatore di Bagnacuallo, riferito dall' Auuerfario à *car. 25.*, & altri di detto Luogo; perche senza rifpetto del mentouato Cardinale, e del Conte fuo Fratello buttarono à Terra il Ponte Rafanario, & eccitarono molti tumulti cõ abbruggiare ancora il Põnte di Brufciabecchi, come fcriue Girolamo Rossi nell' Iftoria di Rauenna *lib. 6. fol. 321.* Si che Andrea Cefi nel fudetto tempo era Luogotenente Criminale, non Gouernatore generale della Romagna, come pretende l' Auuerfario. Il che fi conferma ancora da quel che nota il Iacobilli nella Cronologia de' Vefcoui, Gouernatori, e Podeftà di Foligno, ftampata in Foligno l' año 1646., che il detto Andrea dell' anno 1298. era Vicario

rio generale del Ducato di Spoleto per il sudetto Cardinale Pietro da Piperno . Onde si scorge, che Andrea in quel tempo correua la sua fortuna appresso il Cardinale sudetto con l' accennate cariche di Luogotenente Criminale , e di Vicario , e non era altrimenti Signore delle Terre Arnolfe ; perche se fusse stato tale , il citato Iacobilli , siccome senza fondamento lo chiama Signor d' Aquitano , l' hauerebbe ancora chiamato Signore delle dette Terre Arnolfe , conforme il tutto più chiaramente si può raccogliere da' Breui de' Scm Pontefici Beato Pio quinto , il quale comanda , che il Vicario , che vien destinato al gouerno delle Terre Arnolfe ogni anno da' Chierici di Camera faccia la residenza in Cesi ; e di Pio secondo [e] il quale ordina , che i Vicarij delle Terre Arnolfe siano di luoghi distanti dalle dette Terre venti miglia , il che non potrebbe dirsi de' Vicarij se fossero stati Padroni delle sudette Terre ; tutto ciò si proua manifestamente da due precetti , che si danno in Sommario [f] , vno sotto il dì 3. *excuntis Septembris* del' anno 1281. , inditione 9. nel Pō tificato di Martino quarto ; nelquale Frà Ventura Vicario nella Rocca di Cesi , di Perocle , e Terre Arnolfe per Frà Bonauentura Hostiaro del Papa Castellano di dette Rocche , e Rettore Generale di dette Terre per la S.R. C. fa à Gio: Donatuccio Capitano , e Consiglio , & Huomini di S. Severo soggetti alla Giuridittione della Rocca di Cesi , el' altro agli Huomini della Villa d'Esolito S. Manno , Murice , Izano , Panaria , e Modiliano

C

della

della Giuridittionē parimente della detta Rocca dato sotto il medesimo giorno, e luogo, come costa dall' Istrumenti rogati da Ranieri di Egidio Notario esistēti nell' Archiuio Vaticano, e da altre scritture, che si danno in Sommario, dalle quali anche apparisce, che le mentouate Terre siano state sempre sotto l' immediato dominio della Sede Apostolica, e gouernate dal Castellano della Rocca di Cesi, e suo Vicario, fuor che nel tempo, che furono occupate dalla Città di Spoliti.

Del resto non saprei come possa giammai ascriuerli con decoro alla nobil prosapia della Casa Cesi il mentouato Andrea, se si riflette sopra l' Istrumento appresso l' Archiuio Vaticano trà le scritture venute d' Auignone l' anno 1633. doue costa, che questo Andrea sotto l' anno 1322. sia stato complice in fabricare moneta falsa nella Rocca di Cesi.

Non dee l' Autore della risposta magnificare tanto la grandezza di questa Casa, perche dal Consiglio della Città di Todi fu risoluto, che si scriua à figliuoli del sudetto Andrea per parte della Communità di Todi con le seguenti parole : *Quod ante omnia dirigatur littera pro parte Communis Tuderti supradictis filijs D. Andrea de Cesis continentes, quatenus placeat eis omnes Podianos, quos presentialiter tenent carceratos, relaxare pristina libertati, & omnes processus contra eos factos tollere, & cassare, precibus, gratia, & amore comunis Tuderti.* Imperciòche, oltre l'esserli sopra bastantemēte mostrato, che

che questo Andrea non sia stato di Casa Cesi, mà da Cesi, non è gran fatto, che vna Communità scriuendo à vn Governatore di luoghi per qualche suo bisogno, vñ parole supplicheuoli, e non imperiose, come appunto è seguito nel caso nostro.

E quì non tralascierò di far ancora vn ingegnosa, ponderatione, per il motiuo, che me ne porge il Ricordati, sù la lettera, che scriuono que' del Poggio Azzuano alla Communità di Todi riferita dall' Auersario à car. 29., e precisamente in quelle parole: *quod filij Domini Andreae Casij Vicarij Terra Arnulforum contra lus &c.* le quali parole hanno à mio credere dato occasione al mentouato Ricordati fol. 320. della sua Istoria di dire, che i *figli di questo* (parla d' Andrea) *de' quali vno fu detto Angelo, furono Vicarij della Terra Arnulfa, e Rettori di S. Chiesa in quella Prouincia*, e concordando egli la parola *Vicarij*, con la parola *filij*, e non con quella d' Andrea più vicina, del quale veramente s' intende; forse per hauer maggior campo d' attribuir loro il preteso dominio delle Terre Arnulfe, senza riflettere all' assurdo, che ne seguirebbe, che più persone in vn' istesso tempo, e d' vn' istesso luogo fussero stati Vicarij, e Governatori.

Inquanto poi la facoltà di crear Notarij non dee hauerli in tanta stima, e raro honore, ch' ella non sia anche conceduta à semplici seruitori di Pontefici, e Imperatori. Et nella stessa Terra di Cesi godeua questa prerogatiua la Casa Spada, che ne mostra la facoltà

la quale pure non è tanto chiara à fauore del detto Andrea, se non s' esibisce in pronto. E poi non dourebbe questa Casa far di ciò molto conto, possedendo hoggi tanti feudi, e come vuole il Bzouio nella vita di Siluestro secondo à nessuna Casa d' Europa è inferiore.

Et in proposito di ciò l' Auuersario confondendo ciò che Contelori dice di questa Casata apparentata con quasi tutte le nobili famiglie Romane, interpreta sinistramente le dette parole, che sia solamente nobile per li Parentati sudetti, il che non è detto da Contelori, il quale, lasciando di parlare della propria nobiltà di detta Casa, dice di passaggio, ch' ella sia apparentata con quasi tutte le nobili famiglie Romane.

E quì non dourebbe l' Auuersario dal rincontro de' tempi, com' egli pretende, arguire, che le memorie storiche della Terra di Cesi non siano state raccolte da Mōsignor Contelori, perche iui dicesi, che in quel tempo viueua fua nente di quella Casa il presente Duc a d' Acquasparta, mentre ciò è stato aggiunto al Contelori à distintione della Casa di Cesi, che viue nella Terra di Cesi, della quale non si parla nelle sudette memorie.

Che Alfonso Ceccarelli, come falsario, & inuettore di menzogne sia stato giustitiato sotto Gregorio XIII. lo proua concludentemente Leone Allatio nelle sue animaduersioni, così dal processo Criminale, che si conserua nell' Archiuio Vaticano, di doue caud

Copia

Copia del memoriale dato al Giudice dal detto Ceccarelli, nel quale confessa le sue falsità; come ancora da Giacomo Grimaldi nell'operetta, che fa del Santo Sudario, e della Lancia, doue così scriue: *Suspicati sunt nonnulli Nicolai Rentij, & Castaldi Merralini libros esse in multis nouos, additis commentis ab Alphonsa Ciccarello, qui acuto ad malum ingenio in adulterandis, & de repente in lucem edendis falsis literis Apostolicis, instrumentis, memorijs antiquis, Characteres imitādo, obsoleto dicendi stylo, chartam pergamenam certis adhibitis secretis antiquam representando, mortem sibi obruncatione capitis in area Pontis Adriani iure, & merito sub Gregorio XIII comparauit.* Sottoscriue ancora l'Vghelli nel primo tomo dell' Italia Sacra l'istesso, e Giuseppe Suares nell'operetta, che fa della consecratione dell' Agnus Dei. E se il nostro Cōtradittore desidera abbondare in cautela, come dir si suole, vada à vedere il Registro de Giustiti ti, che fa la Compagnia del' a Misericordia.

La riflessione, che fa di non esser ciò verisimile perche Annio Viterbese, il quale patì il medesimo morbo di falsario, non fù sottoposto ad vguale supplicio, è riflessione degna di lui, che non sà distinguere *inter lepram, & li pram*, con ponderare le falsità dell' vno, e dell' altro, che trouerà essere stato degno di maggior castigo il Ceccarelli, il quale con pregiudizio della verità, e di molte cose falsificò Istorie moderne, & operò in questo mestiere così infame, & indegnamente, che confuse le cose moderne, come proua Allatio

tio; Là doue Annio confuse solaméte cose antiche di niuno pregiuditio, ò per meglio dire, l' antichità, che giaceua frà dense tenebre, con le suemenzogne maggiormente oscurò, mà il Ceccarelli fù perniciosissimo à molte Case, & anche à quelle stesse famiglie, à fauore delle quali egli scrisse, mentre per le sue falsi à tolse la fede alle cose vere di dette famiglie. Questa comparatione trà Annio, e Ceccarelli con molto giuditio fa Allatio nel principio delle sue animaduersioni.

Nota il mètouato Allatio gli Autori c' hanno seguito il Ceccarelli, e dà il primo luogo à Pietro Ricordati nell' Istoria Monastica, il quale, come s' è detto di sopra, à compiacéza riportò dal Ceccarelli nella sua Istoria, ciò che riferisce della Casa Cesi senza esaminar la verità del fatto; & ancorche citi Martino Polono, ò l' Arciuescouo di Coséza, ch' è l' istesso, e nò diuersi, come prède sbaglio l' Auuersario, non toglie però la poca fede, che merita quell' Istoria trascritta da vn' Autore, qual è il Ceccarelli, mentre non si proua, che Martino Polono, che dal Ricordati si nota in margine della sua Istoria, parli dell' edificazione di Cesi.

Non saprei donde si muoue l' Auuersario à rigettare, com' egli dice, le calunnie, che Contelori inuenta contro il Ricordati, & il Bzouio, e con ciò entra à di scorrere delle loro qualità, come appúto se si fusse di quelli detto male. Se sono calunnie il dire, che que-

sti

sti, che attribuiscono la fondatione di Cesi à Valerio Aquitano, & à Cesio Sabino, parlando senza fondamento d' autentico scrittore, ò contemporaneo dell' edificatione; si lascia alla consideratione degl' intendenti, tanto più, che si come il Bzouio, e il Ricordati sono stati notati d' errore in altre cose, così seguitando eglino la fede delle scritture date loro di questa Casa, non è marauiglia, che trascriuessero per vero, ciò che non era. Simili errori vengono ad ambidue ascritti in altre cose, come dissi, conforme del Ricordati può vedersi appresso Arnoldo Vvien in *Ligno vitae* stampato in Venetia l' anno 1595. e del Bzouio nel libro intitolato *Nitela Franciscana Religionis* di Frà Domenico de Erminio Taddeo Stampato in Lione l' anno 1627., e nel libro di Gio: Giorgio Heruuarto intitolato *Ludouicus IIII. Imperator defensu* Stampato in Monaco l' anno 1618.

Si offerua in oltre euidentemēte la contrarietà, ch'è trà questi due Scrittori, non solamente circa l' edificatione di Cesi, mà in altre cose concernenti la detta Casa. Il Ricordati scriue di Siluestro Secondo, che fù mago, e negromante, e per opera diabolica ottenne il Papato, con dar'gli in corpo, & anima, & altre cose intorno la di lui morte, e lo fa dell' Aquitania senza dire, che sia rampollo di Casa Cesi. All' incontro il Bzouio nella vita, che scriue di detto Siluestro, l'attribuisce à Casa Cesi, e confuta ciò che di lui dice il Ricordati, ascrivendo il tutto ad inuentione di Bènone

none Scismatico rigettata dal Baronio negli aſſali ; ſi-
che poſta tal contrarietà trà queſti due Scrittori , bi-
ſogna dire , che l' vno , e l' altro , come huomini hab-
biano preſo errore con ſeguire la fede delle Scritture ,
e degli Scrittori à loro dati , ſe rza cercare più minuta-
mente la verità , la quale fù poco da Toro conſiderata ,
ſapendo d' incontrare il guſto , e la ſodisfattione di
Perſonaggi riguarduoli ; ſcuſandoſi forſe , di raccon-
tare ſucceſſi , e fatti , ne' quali non furono preſenti ;
Si come l' Auuerſario ſeza alcun fondamēto al fol. 59.
vuole del Guicciardino , che erraſſe intorno ad Errico
VII. , mentre ſi parla della donatione , ch' egli fece
della Rocca di Ceſi alla S. Sede .

Quì l' Auuerſario ſi prende à conciliare la cōtrarie-
tà , ch' è trà mentouati Scrittori circa l' edificatione
di Ceſi , mà non sò con che fondamento , ò con qual
conuincente ragione . Dice il Bzouio nella vita di Sil-
ueſtro II. à car. 13, *Valerius Aquitania Dominus Oppidi
Ceſij. Conditor* . Il Ricordati nell' Iſtoria Monaſtica ſtā-
pata in Roma l' anno 1575. à car. 320. ſcriue . *Queſta
Caſata doppo la ruina de' Barbari riſtaurò la Patria ſua vi-
cino a Carſoli , e dal ſuo nome la chiamò Ceſi* . Ora l' Au-
uerſario pretende , che il Conditor del Bzouio , & il ri-
ſtaurò del Ricordati poſſono indifferentemente vſarſi
nell' iſteſſo ſentimento dagli ſcrittori , ſignificando tã-
to l' vno , quanto l' altro la medeſima coſa , e lo proua
con alcuni eſſemplj , che francamente ſe gli può dire :
nil agit exemplum litem , quod lite reſoluit . Mà reſti con
lui

lui ciò che gratis asserisce. Vorrei solamente sapere, done il Bzouio hà ritrouato, che Valerio fù fondatore di Cesi, quãdo il medesimo Auuersario, come più inteso della materia, conforme si vanta nella sua risposta, dice, che Cesi fù edificata da Cesio Sabino in tempo de' Romani, e perciò detta Cesi? Di vantaggio, come passa quel che dice il Ricordati, che fù così chiamata dal nome del Ristauratore, il quale si pretende, che fusse Valerio Signore dell' Aquitani a dopo la rouina de' Barbari, se nell' edificatione sortì ancora l' istesso nome da Cesio? Se così è, non sò come mai possa conciliare questa diuersità di Scrittori, s'egli stesso entra per terzo nella contrarietà, e mi pare, che quanto più la raggira, più s' inoltra nel labirinto, che p' uicirne non gli basterà il filo d' Arianna.

L' antica traditione, che Cesi habbia hauuto il suo principio doppo la destruttione di Carfoli, non è altrimente inuentione di Contelori, come l' Auuersario sinistramente pretende, mà è commune sentimento de' Cesani tramandato loro dagli Antichi, com'è proprio d' ogni luogo conseruare simiglianti memorie trà gli habitanti senza memoria di tempo, e riconoscerne l'origine fin' dal principio della cosa, ne il Iacobonio proua il contrario, come si è dimostrato di sopra. Resta dunque vedere, se in tempo de' Romani Carfoli fosse in piedi, il che facilmente si comprende dalle parole di Tacito allegate dall' Auuersario: *Duces partiū et Carsulas uenere, &c.* e quantūque uenere

D

non

non dinoti certaméte l'efistéza del luogo, perche à-
 cora il futo de' luoghi distrutti viene alle volte chia-
 mato con il nome degli stessi luoghi, come dice l'Au-
 uersario; tuttauolta tal formola di dire s' vfa dagli
 Autori propriaméte, quando il luogo è in piedi, il
 che si verifica nel caso nostro, effendo certo, che in
 tempo de' Romani Carsoli era in piedi, come si ve-
 de da Strabone nel lib. 5. della sua Geografia, che
 visse in tempo di Ottauio Augusto, e di Tiberio: *Ur-
 bes inter Appenninū uia flaminia memorabiles Otriculum
 ad Tiberim, Carsolum, Narnia per quam fluit Nar flumi-
 nis, qui paulum supra Otriculum in Tiberim exit nauiga-
 bilis lembis non magnis, tum Carsuli, Meuania, quam
 alluit Teneas, qui & ipse paruis nauigijs merces à cāpe-
 sribus in Tiberi deuehit, &c.* onde quel che riferisce
 Cōtelori, essere traditione de' Cesani, che Carsoli p
 opera de' Romani fosse distrutta, non si può porre in
 controuerfia, ne impugnare con pretesto che in tē-
 po de' Romani non fosse in piedi, mà auanti di loro
 già fosse distrutta, come fà l' Auuersario.

Il Ricordati lascia industriosamente di dire dop-
 po la rouina di quali Barbari la Casa Cesi ristaurasse
 Cesi, per non esser conuinto dagl' intendenti dell' Ist-
 orie; Il che hà dato motiuo à Contelori di dire, non
 hauer egli notitia, che altri Barbari, cioè Goti, Lō-
 gobardi, e Saraceni prima del millesimo possano
 essere scorsi nell' Vmbria, ne perciò vuol' inferire,
 che Cesi non potesse restare lungo tempo distrutto,
 come

come sogna l' Auuersario, il quale per tal occasione si prende inutilmente à discorrere della venuta de' Barbari in Italia , per far pompa di mendicata notizia d' Istorie.

Che poi Cesi fosse stato distrutto da' Barbari , ciò non si stima da Contelori per cosa inuerisimile , solamente egli fa difficoltà circa la ristaurazione, la quale non si proua , che fosse seguita per opera di qualche Personaggio di Casa Cesi . Si come ciò che senza fondamento dice l' Auuersario , che *in tempo di Federigo VII. per i meriti di Carfilio Cesi si grato a detto Federigo fu sottratta la Terra di Cesi dal soggiacere di nuouo a euili infortunij , che soglion produrre le vicinanze degli eserciti sotto capi Guerrieri , & empj , com' era il Barbarossa* non si mostra , che questo Carfilio di Casa Cesi fosse mai stato al Mondo , e Seruitore di Federigo , mà più tosto ideale , e finto dal Ceccarelli seguito da Scrittori moderni , e partiali di questa Casa .

Capitolo II.

Della Rocca di Cesi .

L' Auuersario nel principio di questo secondo Capitolo si protesta , che nella sua risposta non hà altro scopo , che dilucidare la verità per quel che concerne l' interesse del Poggio , e la nobiltà della famiglia de' Cesi ; mà se ciò sia vero , si fa-

rà manifesto da quel che si dirà . Egli riproua ciò che dice Contelori della Rocca di Cesi, che sia opera degli antichi Romani , come cosa tagliata al genio di quei grandi huomini, e poi s'ingegna persuadere, che questa Rocca è di sì poca importanza, che non hà che fare con la fabrica regia di Torre Maggiore, le cui pietre dice non essere venute dalla Città di Carsoli, come crede Contelori cauate nel Monte della Rocca ; cose nulla rileuanti la grandezza di Casa Cesi, e l'interesse del Poggio , ma tutte indirizzate à mordere Contelori , e cercare d'impugnarlo quanto può, il che dee essere fuori del suo scopo, conforme si protesta ; con tuttociò pur si vede con tanta malignità la sua poca accuratezza , che vuol dar ad intendere, che le pietre, delle quali è fabricata Torre Maggiore , siano del Monte, doue fù edificata, essendo tutto il contrario, poiche chiaramente si scorge la differenza delle pietre del Monte , che sono assai dure, e meno atte à lauorarsi, da quelle che compongono la fabrica di detta Torre, le quali sono dolci, e trattabili, & à proposito per simili edificij .

Così ancora si studia di conuincere Contelori circa la stima, che gli Imperatori Romani facessero della Rocca, *perche questi donarono il Paese circostante alla Chiesa* ; e non s'auuede, che Contelori non inferisca la stima dalla donatione fatta da Errico l'anno 1014. mà solamente vuol prouare, che Cesi fù compreso in detta donatione, la quale poscia da Errico VII. fù con-

confirmata à Clemente V. con donargli particolarmente il Contado della Sabina con la Città di Terni, Fortezza, ò Rocca di Cesi, e Terre Arnolfe : i cui pubblici documenti si danno in Sommario [g] con le còferme, anche seguite à beneficio della santa Sede da Ludouico eletto Rè de' Romani à Benedetto XII., e da Carlo IV. ad Urbano V. E deue essere scusato Còteleri, se nella prima impressione dice da Carlo VII. ad Urbano IV. perche è stato vn' errore inauuedutamente forse commesso dallo Stampatore. E con ciò si stimerà à bastanza esser sodisfatto al desiderio dell' Auerfario di vedere le sudette donationi, dalle quali egli comprenderà chiaramente, che la Rocca di Cesi, e Terre Arnolfe sono sempre mai state sotto l' immediato Dominio della santa Sede, e non altrimente date in perpetuo Vicariato alla Casa Cesi, come si pretende, non verificandosi con alcuna autentica Scrittura questa pretesa perpetuità di Vicariato, mà solo di annuale, la cui autorità, quanto importasse, già si è detto di sopra. E se da tanti Breui, e concessioni non resterà egli persuaso, che il dominio delle Terre Arnolfe fosse appresso i Sommi Pontefici, da quali furono còmesse in gouerno al Castellano de' la Rocca di Cesi, fuorchè quando furono per poco tempo occupate; resterà bastantemente persuaso il Lettore, che non hauendo acciecatò l' intendimento da violenta passione, come l' Auerfario, darà ferma credenza alle Scritture allegate per essere pubbliche,

e

e quasi tutte conseruate nell' Archiuio Vaticano.

Mà s'egli non ha voluto arrendersi alle semplici allegationi di dette Scritture, non sò come hora potrà sfuggirle, che si portano in Somario, e non haurà più luogo quella maniera d' indouinare, che vfa nella sua risposta, di non sapere, se il Vicariato delle Terre Arnolse peruenisse ad Andrea de Cesis p concessione di Bonifacio VIII. ò pure più anticamente da Federigo Imperatore à Carsilio capo di Casa Cesi p gratificare Riccardo Cesi suo Cameriere. Ne tampoco cio che siegue à dire, che nelle particolari Scritture di questa Casa si proua essere state cōcedute da Federigo à Riccardo, e da questo tramandate con il solito titolo di Vicario ne' posteri. Il che vuol persuadere con vna sua semplice congettura, che ciò succedesse per le deboli forze dell' Imperio, che necessitauano i Vicarij Imperiali à riuolgersi all' obediēza de' Papi, e ne ottenessero la protectione, & il titolo: & in auuenire s' intitolassero Vicarij della Sede Apostolica; onde l' origine della Dignità sarà peruenuta in questa Casa per beneficio degl' Imperatori, e mantenutauisi poi per indulgēza de' Sōmi Pontefici. Or consideri il discreto Lettore, che maniera vfa questo Scrittore in prouare le cose più rileuanti di questa Casa, che rimettēdosi in vn certo modo à quel che ne dicono le particolari Scritture di essa Casa, ricorre poi a chimerizzare da se stesso sopra di ciò, e tutto à vn tempo attribuisce, senza alcun fondamento di Scrittura, mà di suo capriccio, il più
im-

importante negotio all' *Imperio indebolito*, all' *indulgenza de' Pontefici*, con vn *sarà peruenuto*, che nihil ponit in esse, à guisa di vna mera condittione. E quel che più si rende ridicolo appresso costui si è, che stimando d' hauer prouato il tutto ad hominem con vna frachezza grande, conchiude con queste parole. *Ma non hauendo di queste materie certezza appresso publici Autori, che ne discorron', è trattino, come dir si suole, espresso, e solo constandomi dalle priuate Scritture, ancorche autentiche di questi Signori, ne lascio il giudizjo libero all' erudito Lettore.*

Et ecco tutto lo studio, che vfa in ributtare le memorie Istoriche di Contelori, che non hauendo altro capitale fuor delle proprie inuentioni, s' industria hor con parole mordaci, hor con aerij supposti da Poeta non da Istoricò, rispondere in contraddittorio alle verità d' vna Istoria così chiara. Et è pur vero, che professando nella sua risposta d'esser Leggista, nõ dourebbe trascurare le regole legali del *Facta non presumuntur, sed probantur*. Consistendo dunque tutto il negotio in fatto, lo proui con autentiche Scritture, siccome dagli altri le chiede con tanta istanza; e si producono distesamente nel fine, affinche resti soddisfatto, & appagato, che Contelori nella sua Istoria non hà hauuto altro scopo, che di porre in chiarola verità, con publici Istrumenti, e Scritture, che si cōseruano nell' Archiuio Vaticano, come apunto succede nel caso seguente.

Nella

Nella vita d' Innocenzo III. appresso il sudetto Archiuio si leggono queste parole al fogl. 4. & 5. *Conradus ergò natione Sueuus Dux Spoleti, & Comes Aſſiſij videns Terram ſuam tali modo ad dominium Eccleſie redire, &c. reddidit duas munitiones, quas ipſe tenebat, uidelicet Roccam de Vualdo, & Roccam de Ceſe. &c.* & al fogl. 7. parimente ſi legge: *Has autem munitiones ad manus ſuas Dominus Innocentius detinebat, & custodiri faciebat per primos Caſtellanos, in Tuſcia Radicophanum, Monteſtaſconem, & Ocream in Ducato Spoletano Gualdum, & Ceſe, &c.*

Le quali parole diedero à Contelori occasione di dire, che la Rocca di Ceſi fù custodita da più famoſi Soldati. Ne ſia marauiglia, ſe l' Auuerſario volendo ciò cōtradire, come niente inteſo delle notitie, quãto più recondite, altrettanto veritiere dell' Archiuio Vaticano, faccia le ſue chimere con figurarſi eſſere ritornato al Mondo Orlando, ò qualch' altro Rodomonte per la custodia della Rocca di Ceſi; poiche figurandoſi ancora, che dall' Aquitania foſſero diſceſi alcuni ad edificare Chitanello, perche non potrà chimerizzare, che qualche Paladino miſero auanzo delle Rotte di Ronciſualle, non foſſe venuto à custodir la Rocca di Ceſi? E pure pretendendo egli, che la Terra di Ceſi ſia ſtata edificata da Caſa Ceſi, dourebbe portarne maggior concetto per fare apparire la grandezza di detta Caſa; tanto più che di detta Rocca in tempi, che non era in tanta ſtima, ne fù dato

to

to il gouerno à Gio. Andrea Cesi di detta Casa, come si vede dal Breue di Clemente VII.; che certamente s'hauerebbe recato à vituperio esserne Custode, se non fosse stata carica riguardeuole.

Non saprei d'onde si muoua l'Auuersario à notare in Contelori vna contraditione, la quale solamente è tale in suo sentimento; mentre dal dire, che peruenne poscia il Ius di porre il Castellano della Rocca nella Communità di Cesi, e doppo dica, che Clemente VII. concesse la Castellania ad Andrea Centasino, & à Gio. Andrea Cesi, non s'arguisce contraditione alcuna. Poiche Contelori non pretende, che questo Ius di porui il Castellano peruenisse alla Communità immediatamente doppo, che Calisto II. I. concesse la Castellania à Matteo Geraldini, mà molto tempo doppo, cioè nel tēpo di Paolo III., il che non inuolge contraditione nel contesto di Contelori, mà si bene nella testa dell'Auuersario piena d'acciecatolituore.

Così ancora vana dee stimarsi la sua illatione, che al Castellano di detta Rocca non fosse soggetta tutta la Terra Arnolfa, mà alcuni luoghi solamente; perche non trouasi, che Porcaria, & altri luoghi di dette Terre giurassero fedeltà al sudetto Castellano, mà che ciò facessero solamente le Ville, e non i luoghi qualificati, al suo dire, delle Terre Arnolfe, come Porcaria, & altri da lui notati. Perche si risponde, che da tanti atti fatti da Castellani di detta Rocca de-

E

putati

putati da Sommi Pontefici chiaramente si comprende, che tutti coloro delle Terre Arnolfe erano soggetti al Castellano, si come ancora costa da molti atti, ne' quali si asserisce, che à detto Castellano hauebbono vbbidito quelli, che gli prestauano giuramento nella forma, che l' vbbidiuano gli altri delle Terre Arnolfe, e da mentouati Breui si vede ancora, che li Castellani erano Gouvernatori delle dette Terre, il che è contrario à quel che dice, che il Ius de' Castellani si riduceua solamente à riscuotere dalle Ville i loro assegnamenti, perche ancora vi essercitauano giuridittione, che porta seco il gouerno, come habbiamo dimostrato sopra; si come il prestar loro il giuramento nõ era necessario, che si facesse da luoghi vbbidienti, come faceuano li luoghi di Magnauacca, & altri, che si danno in Sommario, che haueuano ricusato d' vbbidire, e s' erano dati sotto il gouerno di Spoleti, mentre tornauano all' vbbidiẽza del Castellano; onde non è gran cosa, che non si trouino li giuramenti di fedeltà essere stati prestati da Porcaria, e Macerino; e ciò si rende assai probabile, perche essendo questi luoghi vicini, e confinanti à Cesi, poteuano facilmente essere forzati à stare sotto l' vbbidienza de' Castellani della Rocca, il che non era così facile di fare con i luoghi, de' quali si trouano i giuramenti di fedeltà, lontani dalla Rocca, & assistiti dalla Città di Spoleti; basta però per provare, che anco Porcaria, e Macerino luoghi compresi nelle

nelle Terre Arnolfe fossero soggetti alla detta Rocca, che in detti giuramenti di fedeltà si dica di volere vbbidire al Castellano di detta Rocca, e stare ananti di quello à ragione, tanto nelle cause Civili, come nelle Criminali nel modo, che facciano gli altri luoghi delle Terre Arnolfe. Ne perche nella nota del Canone, che pagauano in Camera le Terre Arnolfe si dica *Pro Rocca secundum qualitatem Cultorum*. S'esciude, che Porcaria, & altri luoghi pretesi qualificati non possano esser comprese sotto il nome di *Ville*, & in conseguenza esser esenti dal Gouerno del Castellano della Rocca; perche all' hora poterano esser più piccoli, che non sono al presente, e ben s' addattaua loro il nome di *Ville*, sotto il qual nome non isdegnano esser chiamati Londra, Parigi, & Madrid, doue fanno residenza tre potentissime Corone.

Capitolo III.

Dello Stato della Terra di Cesi.

P Affa l' Auuersario à confutare il terzo S. di questo terzo Capitolo, e condona volentieri lo sbaglio preso circa il numero delle Coppe di grano, e di spelta, che le Terre Arnolfe pagauano al Castellano della Rocca di Cesi; il che non deue recar marauiglia, perche le memorie di detta Terra non furono date in luce dall' Autore, mà d' altri lun-

go tempo doppo la fua morte, ne furono da lui riu-
dute, per poterfi dare senza errore alcuno alle Stam-
pe. Solamente egli fa la fua obiettionc circa il Cano-
ne folito pagarfi alla Camera, che Contolori afcri-
ue à Cefi, con molta ragione, p' effier capo delle Ter-
re Arnolfe, e luogo dominante, conforme i luoghi
foggetti, e pofti nel diftretto di qualche Città fi rife-
rifcono fempre ad *Vrbem dominantem*; e la deno-
minatione fi prende à nobiliori.

Confutando adunque l' Auuerfario alcuni §. § di
quefto terzo Capitolo, che in fuo fentimēto, e quel,
che pretende, non meritano la fua approuatione,
vuol hora cimentarfi con l' Achille (cofi da lui chia-
mato) del Contolori, e non con altre armi fe non del
le fue chimere, e fenza l' aiuto di qualche Scrittura.
Onde quanto il cimento gli riuſcira infelice, lo giu-
dicherà il Lettore affiſtente alla Zuffa. Egli dall' or-
dine di Pio II., che i Vicarij, e Gouvernatori delle
Terre Arnolfe non poſſano eſſere de' luoghi vicini p
20. miglia, inferifce il gouerno di dette Terre eſſere
col titolo di Vicario, il che ſi dice anche da Contelo-
ri, & altresì la riduzione dell' iſteſſo Pontefice da Vi-
cariato perpetuo à temporaneo, & annuale con pri-
uarne la Caſa Cefi preteſa da lui hauerne il Vicaria-
to perpetuo, ch' è tanto lontano dal Vero (eſſendo
ſempre mai ſtato il dominio delle Terre Arnolfe im-
mediatamēte ſotto la Sede Apoſtolica, come s' è ſo-
pra dimoſtrato) quanto è vicino alle fue inuentioni

attribuirne la cagione all' estinzione della detta Casa comunemente creduta tale, come si sogna, per la morte data ad Antonio, & altri di questa famiglia, mentre assistevano il giorno festivo di S. Antonio ad una Messa solenne nella Chiesa del detto Santo di quella Terra, e che niun' altro sfugisse il furor de' Sicarij, se non Pietro suo figlio Bambino ancor nelle fascie occultato dall' nutrice in un cesto con sopraporvi quantità d' Olive, e che poscia detto Pietro fosse dalla Madre condotto in Aluiano a Liviani strettamente congiunti col Putto, & in allevato. In questo fauoloso racconto dell' Auversario non hà del verisimile, che il Papa credesse estinta la Casa Cesi senza certificarsi del fatto seguito, conforme si pretende, vicino Roma, e che nel commune errore hauesse priuata la detta Casa del perpetuo Vicariato; è vie più riesce il racconto fauoloso, perchè in Cesi, doue fortì il fatto tragico, non v'è memoria, e pure quanto si uoglia antico, dourebbe conseruarsene trà gli habitanti qualche notitia per la qualità di detto fatto molto atroce, e memorabile; e poi l' Auversario per acquistar credito al suo racconto, dourebbe fingerlo più verisimile, che anche i Poeti nelle fauole de' loro Poemi hanno per precetto d' Oratio nella Poetica:

Ficta rueluptatis causa sint proxima veris.

Occultare un bambino ancor nelle fascie, in un cesto con sopraporvi quantità d' Olive era l' istesso, che farlo restare affogato sotto il peso di quelle per la

tenerezza

tenerèzza del corpicciuolo : e chi mai furono i Sicarij , ò i Nemici , che gli trucidarono , e la cagione per la quale si offero à ciò fare , che pure dourebbe accennarla . Il dire ancora , che il Bambino superstite fosse condotto da Liuiani suoi Parenti , è sua assertiua , sì come non si mostra la pretesa Parentela co' Liuiani di quel tēpo , ancorche alcuno moderno l' habbia scritto senza portarne giustificatione , così ancora fauoloso è il racconto del Ricordati al fogl. 321. della sua Istoria , che il sudetto Antonio hauesse difesa la Patria da Ladislao Rè di Napoli , e che fosse stato fatto prigionie da Braccio , con hauer operate molte prodezze ; del che niuna memoria vi è stata mai in Cesi , che dourebbe esserui speciale , non solamente per cagione della difesa , mà anche per ragione di Patria , la quale cōserua sempre mai fresca la memoria de' fatti Illustri , ancorche antichi , de' suoi Patriotti , cedendo à sua gloria hauer dato al Mondo humini così valorosi ; mà perche niuno autentico Istoricò fa mentione di quanto ancora riferisce il Ricordati seguace del Ceccarelli , intorno al fine del sudetto Antonio , volontieri si tralascia , come inuerisimile , e ritrovato capriccioso di chi l' asserisce ; senza esaminar più oltre il rimanente dell' Auuersario intorno il perdono fatto da Paolo in età maggiore à suoi Nemici , stimati da lui tali , non che realmente hauessero operato il preseso trucidamento à bastanza di sopra negato .

Ciò

Ciò che poi egli continua à dire intorno al decreto di Pio, è da sapersi, che Contelori dalla Concessione di detto Pontefice non pretende la Giuridittione ne' Castelli diruti del Poggio Azzuano, e Castiglione, mà solamente i beni, e questo egli dice, non altro, non estendendosi di vantaggio la sudetta concessione, che ne' soli beni. La Giuridittione poi giustamente si pretende per ragione del Dominio, che il Castellano della Rocca di Cesi haueua sopra i mentuati, & altri luoghi delle Terre Arnolfe, e dal pagamento di scudi due mila. Onde Porcaria non può in verun conto pretendere in virtù di detta concessione Giuridittione ne' detti Territorij, ne tampoco il Sig. Duca può in vigor di quella intitolarsi Signor del Poggio Azzuano, come fà ne' suoi Titoli, non mostrandone altra concessione. Che perciò lasci di far le sue marauiglie l' Auuersario, se nello suolazzo dell' Armi si è messo il titolo: *Terra Caesarum Domina Podij Azzuani, & Castiglionis*; volendo anche ritenere in scriptis il dominio di detto Poggio, che pone il Sig. Duca ne' suoi titoli, senza mostrarne il titolo.

Che Porcaria non debba più godere i beni delli detti Castelli Poggio Azzuano, e Castiglione, dopo la separatione, che fù fatta di quelli da luoghi delle Terre Arnolfe, non si dice da Contelori, come vegghiando si sogna l' Auuersario. Solamente egli disse, che Porcaria non hauendo mai hauuta giuridittione nel Poggio, e Castiglione, ne meno l'ha acquistata,
in

in virtù della concessione di Pio, mà sempre è rimasta in Cesi, com' era prima di detta concessione, e qui cade in acconcio la dottrina di Baldo allegata da lui, che la Giuridittione mai si presume concessa, se indiuidualmente non si esprime. Pio II. concedette i beni solamente senza altra indiuiduale espressione della Giuridittione; dunque, &c.

Non dourebbe all' Auerfario sembrar strano, che la Terra di Cesi mandasse Pier d'oto di Pietro Aquitano, e Pernicola de Filijs ambidue da Cesi à raccomandarsi, e stabilire alcuni capitoli con la Città di Spoleti, quando se gl' indica l' Istrumento della Procura: niente di meno perche vegga, che Pierdonato, Angelo, Cesare, e Bartolomeo erano da Cesi, e la riconosceuano per loro Patria, si registrano in Sômario [b] due istrumenti esistenti nell' Archiuio di Cesi Protocollo di Francesco Conti notario di quel luogo sotto li 8 di Gennaro, & 29. di Febraro del 1493. doue chiaramente si vede, che i sudetti di Casa Cesi non solamente riconosceuano Cesi per loro Patria, denominandosi in detti Istrumenti assieme con molti altri di quel luogo, Omnes de Cesijs, mà ancora la carica di Procuratore esercitata da Pierdonato, come tale da Cesi. Onde non hà punto di verità, che i Cesj cento anni prima doppo il preteso trucidamento, non riconoscessero più per Patria la detta Terra, anzi dall' Istrumento, nel quale costà il giuramento di fedeltà prestato da Gio: Giacomo Cesi da Pri-

Prisciano Argenti; e da altre scritture si conuince, che il sudetto Gio: Giacomo habitaua in Cesi, e l'istesso conosceua per Patria, come si dirà appresso mentre si mostrerà l'incollato. Il dire poi, che Pierdharis, e gli altri tre fratelli siano del ramo di Bartolomeo Vescouo di Narni uscito da detta famiglia per traueramento, è mera inuentione di chi l'asserisce. Perche come si vede dall'Albero di detta Casa, stampato dal Pertusini, i mentouati fratelli furono i capi di tutte le Case; che poi acquistaron in Roma tanti nobili titoli, tra quali il presente di Duca d'Acquasparta; e il Bartolomeo Vescouo non hebbe dalla sua discendenza naturale persone di tal nome, come ancora si vede dall'Albero sopradetto.

Contolori quando dice, che Clemente VII. à 9. di Nouembre del 1525. concedette il gouerno della Terra di Cesi à Paolo Medici da Cesi; parla del Card. che l'Auersario dice essere stato creato da Leone X. nella promotione del primo di Luglio dell'1517. detta Massima per la creatione di 31. Card. e detto Card. è da Cesi, e di Casa Medici. Che sia da Cesi si proua dal Breue di Clemente, nel quale gli concede il gouerno; e da' Sopracitati Istrumenti, e da altri esistenti nell'Archiuio di Cesi rogati da Francesco Conti sotto li 12. Febraro 1491. fol. 80. con le seguenti parole: *Dat. in Castro Casarum in domo Nobiliss. viri Petri Donati de Aquitania de Castro Casarum* li 13. Febraro del medesimo anno. *Dat. in Casp. Cesi*

factam in domo nobilis viri Petri Donati de Aquitanis de eodem loco li 16. Aprile del medesimo anno. Dat. in Castro Caesarum in domo nobilis viri Pier Donati de Aquitanis de eodem loco. eli 10. di Marzo del detto anno. Dat. in domo Nobilis viri Pier Donati de Aquitanis de Cesis, dal che si vede, che è il medesimo, dire de Cesis, e de Castro Caesarum, mentre dal Notaro nell'istesso anno s'usa e chiama Pier Donato de Castro Caesarum, e de Cesis, e de eodem loco, e piu specialmente si vede dalla memoria seguente esistente nella Cancellaria di Cesi. In nom. Domini Amen 1524. Die 13. mensis Iunij. Qui in questo libro fu mentione lo Francesco Aquitano da Cese al presente Esattore della decima deputato per Monsig. Reuerendiss. Card. Armellini per M. Antonio Galera Commiss. Gen. di detta Decima imposta da Papa Adriano 6. data a fol. 101. si dice Rev. Card. da Cese ha la Canonica di M. nro Castello frutto dell'anno 1529. some de grano 145. e dall'esentione ha la Camera Apostolica, spedisse per la Comunità di Cesi dal pagamento del sale, e altri pesi; doue si legge essersi mosso dalla relatione del Cardinale Paolo da Cesi. sed etiā Reue. in Christo Patris & D. D. Pauli S. Eustachij Diaconi Cardinalis de Cesis conterranei vestri. Datum Rome in Cam. Apo. die 9. Mai 1530. Pontif. Clementis Papa 7. Anno 7. Che sia di Casa Medici si proua ancora dal Breue di Clemente VII. col quale conferma vn decreto della Comunità di Terni, nel quale si ordina, che contra li Cesani, che

com.

comprano robba in credenza à Terni non si faccia
no represaglie, e si dà sotto il seguente Sommario, e
da vn' altro Istrumento, nel quale li 18. Febraro
del 1537. Antonio di Pietro Martani da Spoleto
costituisce suoi Procuratori Battista Mattielli da
Collescipoli, e Massentio Barnabei da Porcaria à
vendere vn pezzo di Terra posto nel Territorio di
Cesi in vocabolo la Moglia, confinanti i beni degli
Eredi d' Angelo Equitano Medici de Cesis, e detto
Istrumento fù rogato per mano di Nicolangelo Mo-
dio Not. di Cesi, e questo Paolo Cardinale Medici
fù Gouvernatore, non Padrone di Cesi, come si vede
dal sudetto Breue, che si registra in sommario [i]
dal quale si vede, che gli fù dato in Governo per
vn' anno, e da poia beneplacito del Papa, e non in
Vicariato per ricompensa, si come pretende l' Auuer-
sario, il quale di suo capriccio ancor dice, che Cle-
mente concedesse à Gio: Giacomo Fratello di Paolo Card.
*le Terre Arnolfe erette in Contea con peso di offerire per
segno del feudo vn Scettro di argento di valor di sei de-
cati di Camera ogn' anno, e che da quel tempo in qua i Si-
gnori di Casa Cesi habbiano portato il Titolo di Conti del-
le Terre Arnolfe.* Tutte inuentioni, e sogni, non mo-
strandosi la pretesa concessione, ne meno l' offerta
del lo Scettro d' argento, il che costarebbe facil-
mente da' libri della Camera.

E poi che necessità vi era di questa nuoua conces-
sione, se di sopra l' Auuersario dà per concedute cen-

cinara d'anni prima dette Terre per privilegio di
 Federigo Imperatore a Carfilio; ò à Ricardo, ò per
 Breue di Bonifacio ad Andrea. E se la concessione
 è seguita per Breue di Clemente VII. perche dice
 il Petti nell' Albero di detta Casa. *Angelus Casius Se-*
cundus Comes Arnulphia anno 1240. Se il Titolo di
 Conte dellé Terre Arnolfe si pretende hauuto da
 Clemente sudetto 300. anni doppo? In somma que-
 sta materia quanto più si tratta, tanto più si fa ma-
 nifesta la contraditione de' Scrittori, argomento
 euidente, che il *negotio habet esse obiectiuum tantum in*
intellectu; cōe dicono i Filosofi dell' ente di ragione.
 Ora passi uno à prouare, che Gio: Giacomo Cesi
 habitasse nella Terra di Cesi l'anno 1535., e non
 con altre proue se non con le nostre solite degli
 Istrumenti, li quali secondo i Leggisti fanno grado
 di proue prouate. Sotto li 28. Aprile del detto anno
 Prisciano Argenti da Cesi giurà fedeltà al sudetto
 Gio: Giacomo in presēte, come da Istrumento
 rogato da Fabio Arca da Narni Commissario all'
 ora della detta Terra di Cesi; e detto Istrumento è
 registrato in vn Consoglio fatto il detto anno nella
 Terra sudetta con queste parole: *Priscianus Argenti*
de Cesis constitutus coram Illustriss. D. Ioanne Iacobo de
Cesis iuravit ad Sancta Dei Evangelia corporaliter ma-
nu tactis scripturis in manibus mei Notarij infrascripti
Et. Actum in Terra Cesarum in Domino D. Chiappini de
Cesis, in qua ad presens habitat prefatus Ioannes Iacobus
in sa.

in sala Magna dicta. Domus iuxta suos fines &c.

E detto Confeglio fù anche fatto per altri emergenti dicendosi in quello; *Quibus causis fuit factus tumultus in Populo, & D. Ioannes Iacobus aufugit, & quia Claves dictae Terrae retinebat apud se continere contra voluntatem ipsius Communitatis cum maximo hominum, & personarum detrimento &c.* E' ancora notato in detto Istrumento *Ioannes Bernardini unus ex Prioribus Hieronymus ser Bernardini, Nicola Erasmi, & Petrus Piermarini isti vulnerauerunt D. Ioannem Iacobum D. Angeli de Aquitanis de Cesi.*

Si proua in oltre l'incolato in Cesi del sudetto Gio. Giacomo da varij precetti fat tià diuersi di Cesi per suo ordine, e commissione, come appunto è il seguente rogato da Ser Pietro di Girolamo all' hora Commissario di detta Terra con queste parole: *Die. 3. Ianuarij 1535. de Commiss. Illustriss. D. Iacobi fuit mandatum per me Ser Petrum Hieronymi Commissarium Terrae Caesarum Bartholomeo Saporo, ut sub pana scuturum decem debeat mihi commodare annu par. lintegamini, qui recusauit, & dixit non habere, praesente Angelo Socorelli.* Il medesimo precetto sotto l' istesso giorno nella sudetta forma fù fatto ad altri, come si vede dal libro degli atti di detto anno esistente nella Cancelleria della sudetta Terra. Onde resta chiaramente prouato l'incolato già detto.

Inquanto al prezzo, che fù venduta Acqua spartita, ben si vede, che siamo d'accordo ne' sei mila scudi,

scudi, solamente Contelori prese sbaglio nel prezzo di Porcaria venduta per altri due mila, e cinquecento ducati di Camera, che lascia di dire; il che sarà facilmente prouenuto, anche per mancanza di chi hà messo alle Stampe le notitie di Contelori, non hauendo bene rincontrato il sudetto prezzo.

La consideratione, che fa l'Auuerfario circa la Breuità del tempo, che durò l'esentione di Cesi à non esser sottoposto ad alcuno, non è contra l'istituto di Contelori, il quale istoricamente riferisce le memorie della Terra di Cesi, e tutto ciò che di essa costa da Istrumenti, e Breui Pontificij. Chì dunque concedesse la sudetta esentione, per sodisfare all'Auuerfario, si dice, che il primo d'Aprile 1547. Cesi, e gli altri delle Terre Arnolfe ottennero di non potere essere alienate, come dal Breue di Paolo III. che si dà in Sommar. che poi da Giulio III. sotto li 15. Luglio 1550. fu confirmato. Si che in detti tempi li Cesi non erano Padroni delle Terre Arnolfe, come si pretende. E da vn' altro Breue del medesimo Giulio sotto li 30. Maggio 1552. apparisce la sommissione di Cesi alla Città di Spoleti, doue sono ancora inseriti i Capitoli fatti per detta Sommissione.

L'hauer nominato Contelori nelle sue memorie il Cardinale Caetano, Prete del Titolo di S. Eustachio, quantunque detta Chiesa sia Diaconia, non è suo capriccio; poiche con titolo di Cardinale Prete di S. Eusta-

S. Eustachio si nomina in vna Speditione fatta in persona di Propertio Cornetana da Ferentillo li 25. Agosto 1565. data in Sermoneta l'anno 6. del Pontificato di Pio IV. deputandolo Luogotenente civile, e criminale della Terra di Cesi per altri sei mesi; e frà tanto à suo beneplacito, esibita in Cancellaria di detta Terra li 5. Settembre del sudetto anno, e puole essere errore di Stampa, che però non deue di questo l'Auversario far tanto schiamazzo, come errore di penna.

Capitolo III.

Delle Terre Arnolfe.

ANcorche ne' precedenti Capitoli si sia bastantemente mostrato, che Cesi fosse capo delle Terre Arnolfe, e come tale vi risedesse il Vicario, secondo il Breue di Pio V. di sopra allegato; pure per maggior proua si riferiscono in sommario alcuni precetti, che fanno i Gouvernatori di Cesi, e Terre Arnolfe. Di queste, e fimiglianti notitie dourebbe l'Auversario esser inteso, e non attendere solamente à lacerar Contelori per lo più nelle minutie delle cose, tralasciando la sostanza delle Scritture da lui riferite; e se mai meritasse perdono, perche si fatte notitie non così facilmente poteuano essergli manifeste; all'incontro è degno di gastigo, che trascura memorie assai volgari, e tutti.

tutti comuni, come appunto sono le Bolle Pontificie, si riferiscono in sommario alcune, e specialmente quella d' Alessandro VI. sotto li 29. Aprile del 1502. citata da Contelori, con la quale il sudetto Pontefice concede il Gouverno di Cesi, & altri luoghi delle Terre Arnolfe à Chierici della Camera raccontandosi iu le guerre, e gl' incendij seguiti trà Spoletij e Terni per cagione delle dette Terre, che si dà in Sommario, e diffusamente parla di ciò l' Angeloni nell' Istoria di Terni cauata da vn' antico manoscritto, che si conserua nell' Archiuio di quella Città. Mà dubito, che l' Auuersario vsi vna conniuenza industriosa circa il mostrarsi ignorante di queste notitie; perche dalla Bolla sudetta, e d' altre di sopra riferite, come ancora dal Contelori nelle dette memorie, si proua che le Terre Arnolfe ab immemorabili siano state sotto l' immediato dominio della Santa Sede, e non come senza ragione pretende in alcun tempo sotto la Casa Cesi.

Che il Castello del Poggio Azzuano fosse raccomandato alla Città di Todi volontariamente, è forzatamente non saprei rintracciarne la verità, ancorche l' Auuersario riferisca l' offerta di vn Palio di valore di 4. fiorini nell' anno 1398. sò bene, che come luogo delle Terre Arnolfe l' anno 1366. fù inhibito da Urbano V. che il Poggio Azzuano, Fiorenzola, e Meilenano non mandassero i premij delle giostre, o sia i Palij alla sudetta Città di Todi, come si vede.

si vede nel libro primo delle lettere di detto Pontefice, appresso l' Archiuo Vaticano.

Il pio, e giusto motiuodi Pio II. circa la concessione de' beni de' Castelli diruti del Poggio, e Castiglione alle Terre Arnolfe, fù ritrouato dal Papz sudetto à fine di togliere le dette Terre dalle molestie, & offese, che patiuano per cagione di detti beni, & acciòche quietamente viuessero, come chiaramente lo dimostrano le seguenti parole del suo Breue esistente nell' Archiuo Vaticano. *Postremò cum intelligamus varias offensiones vobis inferri in Territorijs Castrorum Podij, & Castilionis, quae diruta esse dicuntur, ut quietius, & sine ijs offensionibus viuatis omnia, & singula bona communia dictorum Castrorum; sine tamen prauidicio tertij, vobis concedimus, & per praesentes largimur.*

Seguendo in tanto Conteloril' ordine propostosi nelle sue Memorie riferisce con quella douuta breuità, e per quanto fù noto à lui il laudo fatto dagli Arbitri per comporre le discordie nate frà le Terre di Cesi, e di S. Gemini sopra i confini del Poggio, e conchiude istoricamente, che la Comunità di Cesi non volle accettarlo, tanto più che vi erano nominate le Terre Arnolfe, le quali non haueuano alcun' interesse sopra la Giuridittione del Poggio. Qui l'Auversario prende così fortemente a cicalare questo modo di riferire detto laudo, che se hauesse tutta nel forame del Ceruello l' arte Isterica del

Mafcardi; non entrerebbe certamente à difcorere con tanta franchezza del modo di fcriuere Iftorie; E perche Contelori non riferisce intieramente, e di parola à parola detto laudo, vuole che malamente fi conuenga il titolo di Memorie Iftoriche al fuo Libro, mà che più tofto doueua intitolarlo Ragione della Terra di Cefi, e c'habbia commeffo vn-facrilegio contro le leggi facrofante del vero. Or veda in che frenesia è entrato queft' huomo, mà per togliergli quefta veemente apprenfione, che, baltarebbe crefcendogli, farlo nauigare in Anticira, volontieri intraprendo la briga à renderlo del tutto capace, e conuinto. Contelori, come s'è detto nel proemio di queft' Antirifpofla, notò per fua eruditione tutte quelle cofe, che vide, & offeruò in diuerfi tempi nel concernente la Terra di Cefi; quefta raccolta di cofe da lui notate, ftimata degna di ftampa, perche non periffe, giudicò opportunamente, chi la diede in luce, darle anche titolo di Memorie Iftoriche, non effendo altro infatti; che memorie di quella Terra; ò conferuate trà gli habitanti per lunga ferie d'anni, ò cauate da publiche fcritture, e Breui Pontificij, conforme da quanto s'è detto, chiaramente fi comprende. Hauendo dunque Contelori hauuto notitia del mentouato Laudo nella maniera da lui riferito, non era obligato ad altro, ne le rigorofe leggi dell' Iftoria vogliono, che le fcritture, che fi allegano, fi riferifcano intieramente, mà

mà rintracciare la verità del racconto , quanto sia possibile.

Che poi l' Auuersario voglia assumersi le parti di Giudice per giudicare col detto laudo, se Cesi habbia ragione ò nò, mi pare , che per questo capo Contelori non fosse obbligato à stenderlo intieramente, conforme sona , tanto più che non sapendosi chi gli habbia dato tal giuridittione , la quale ne meno può competerli , per esser di Porcaria, non fù stimato necessario offeruare in ciò la tela giudicaria con produrr e publici istrumenti , & altre scritture necessarie, che l' Auuersario promette di portare nella sua risposta , che in tutto in vltimo si riducano à questo solo laudo , senza portar ne meno le procure de' luoghi interessati mentouate nel sudetto laudo , le quali sono necessarie per vedere le facoltà, che i deputati de' sudetti luoghi haueuano dalle loro Communità di compromettere , maggiormente, che il termine di sei mesi assegnato à gli Arbitri per decidere, era spirato , nel quale caso dee vederli , se haueuano facoltà di prorogare il detto termine per vn' altro mese e mezzo , come si pretende , hauendo in ciò luogo quell' aurea dottrina di Bartolo comunemente seguita nella *l. qui fundum ff. de usucap. pro emptor.* che colui, il quale contrae col Procuratore senza vederne il mandato, sempre è in mala fede; onde non mostrandosi i sudetti mandati di procure, il laudo resta senza vigo-

re, e. fondamento, non baltando la femplice affertione del Notario, che vi foffero, le quali fe mai foffero ftate fufficienti, l' hauerebbe portate.

E fi proua l' inoffertuanza del laudo dalla depofitione di Giacomo Palmerino prodotta dal Sig. Duca d' Acquafparta l' anno 1668. nella caufa vertente in Congregatione de Bono Regimine trà detto Duca, e la Communità di S. Gemini all' offitio del Fiorelli Notario di Monfignore Auditore della Camera per rogito di Gio: Antonio de Bonis Notario da Monte Santo di Spoleti li 6. di Ottobre 1643. nella quale depone, che prohibiua à quelli di S. Gemini il pafcolare nel Podere del detto Sig. Duca alla Naia, doue per effere compreso dentro li confini del laudo, quelli di S. Gemini fecòdo il detto laudo potriano pafcere, e dall' altra depofitione di Matthia del q^o Euangelifta da Macerino, rogato Francesco Frittella da Beuagna l' anno 1668. dalla quale apparifce, che gli Affittuarij de' pafcoli di S. Gemini vietauano alli loro Pecorari il pafcolare nel Territorio del Poggio Azzuano, come luogo, doue non poteuano pafcere, parimente prodotta da detto Sig. Duca, e il termine, che fi dice douerfi mettere, non è ftato mai meffo, & il Laudo è ftato dato doppo fcorfo il mefe, e mezzo della pretefa proroga, e così gli Arbitri non haueuano facoltà di laudare ne, tampoco le Communità delle Terre Arnolfe Parti Interrefate hanno mai ratificato, ò pure dato facoltà di lau-

di laudare à sudetti , e l' istessa Terra di Porcaria non l' ha accettato, anzi reclamato da quello , come confessa l' Auersario, auanti del quale , quando sarà veramente costituito Giudice di detta causa , si deduranno le ragioni della Terra di Cesi , & ora , che fa le Parti di Procuratore della Communità di S. Gemini , potrà riferire le ragioni di quella , le quali poteua tralasciare nella sua risposta , per non giouare punto à Porcaria sua Patria , le cui ragioni si protesta difendere nella sua risposta , e mi pare , che l' habbia pregiudicata , ammettendo , che quei di S. Gemini possono pascolare in vna portione del Territorio del Poggio, nella quale è compresa la possessione della Naia spettante al Sig. Duca . Si che lasci di querelare di vantaggio Contelori , perche non hà riferito intieramente il preteso laudo ; mà lo stimi degno di commendatione in non hauer portato vna scrittura di niun valore , qual' è il sudetto Laudo , bastando d' hauerlo accennato con dire , che dalla Communità di Cesi non fù accettato .

Quì desiderarei che il lettore riflettesse sù la risposta dell' Auersario fabricata a guisa de' Castelli in aria senza fondamento di scrittura alcuna, la doue Contelori hà cauate le sue memorie da publici Istrumèti , Breui Apooftolici, come s'è mostrato di sopra, p loche merita, che se gli presti fede in ogni cosa che dice , anche dall' Auersario istesso , il quale interpretando sempre ogni cosa in mala parte attribuisce ora à liuore il
dire

dire, che la **Comunità di Cesi** s'opponesse à **Romolo** nel tentar questi di prendere il possesso del **Poggio**, il che è verissimo, perche l'opposizione fù fatta anche in **Roma** dalla sudetta **Comunità**, come si mostra dagli atti fatti ad istanza di **Romolo**, il quale riconoscendo la **Comunità di Cesi** per **Padrona** della **Giuridittione del Poggio Azzuano**, mentre volle dare essecutione al Breue di **Giulio III.** citò in **Camera** solamente la detta **Comunità di Cesi**, e non **Porcaria**, ò altre delle **Terre Arnolfe**, come si vede dalla citatione li 18. **Gennaro 1552.** per gli atti di **Girolamo di Tarano** **Notaro di Camera**. **Argomento** euidente, che **Cesi** era **Padrona del Poggio Azzuano**, qual dominio dal **Sig. Duca** **successore di Romolo** non può contradirsi in conto veruno.

E che per impedire il preteso possesso gli abitanti di **Cesi** gettassero via la calce fatta condurre da **Romolo**, per rifare il **Poggio**, poteua ben essere noto à **Contelori** come cosa successa 40. anni prima della sua nascita, & intesa da lui raccontare da persone viuenti in tempo, che fù buttata via, è forse da qualcheduno, che si trouò presente nel fatto.

Il dire che non è possibile, che **Romolo** volesse intraprendere la ristauratione del **Poggio Azzuano** per esser 150. anni prima stato distrutto, e che da descendentì degli habitatori di quelli si fusse perduto la memoria, e l'affetto di quella Patria, e che possè-

possedendo Acquasparta, e Porcaria, luoghi Ciuità, non haueua bisogno di rifare vn Castello diruto; mi pare vn argomento assai sciocco. Perche vediamo a nostri tempi rifarsi Castelli distrutti da molto piu lungo tempo, e da Personaggi, che ne posseggono più, che non n' hucua Romolo, come del Castello de' Sauelli & altri &c. E Romolo intraprendeua la ristauratione d' vn' Castello vicino agli altri fuci, con honoreuolezza, & vtile di sua Casa.

Et è tanto vero il possesso, che gode la Communità di Cesi di esercitare giuridittione nel Territorio del Poggio & Eremita, che da Monfig. Illustriss. Manfroni per far purgare alcuni attentati commessi dalla Communità, e Corte di Porcaria in dispregio della pendenza della causa in Camera auanti di se, sottoli 14. Dicembre 1677. diede il mandato di mantenendo alla Communità di Cesi in possesso di esercitar giuridittione in detti luoghi *pruatiuè quo ad omnes alios*, & in vigore di quello ne pigliò il possesso, come dall' istrumento rogato da Cherubino Spada Notaro da Cesi sotto li 18. Dicembre del sudetto anno.

Che poi l' Auuersario s' assuma la briga di registrare nella sua risposta gli atti giuridittionali fatti da' Duchi d' Aquasparta nel Poggio Azzuano; ciò poco importa; essendo tutti atti violenti, e clandestini, che niente pregiudicano, non mostrandosi alcuno giusto titolo, particolarmente in pregiudicio della

della Santa Sede, venendo ogni prescrizione interrotta dalla Bolla in *Cana Domini*, e di tanti atti più antichi esercitati da Castellani di Cesi nelle Terre Arnolfe, come Gouvernatori della medesima Sede Apostolica.

E che gran cosa è l'hauerci i Signori di Casa Cesi usurpato questo preteso Ius di esercitar atti di giurisdizione nel detto Poggio, rispetto la lor potenza, alla quale non poteuano i Cesani con forza vguale resistere, e per hauer altre volte prouato il danno, e guasto de' Terrannani, Tedeschi, & altri; che però erano costretti andar raminghi fuor della lor Patria, come si vede da' Breui del B. Pio V. Alesandro VI. sto, di Clemente VII., che si danno in Sommario. E poi si fanno le insolenze fatte da detta Casa dentro Cesi medesimo, che non sò con qual titolo si fecero giurare vassallaggio da Prisciano Argenti da Cesi per farsi Padroni di detta Terra, e come tali faceuano far precetti per mezzo de Commissarij, come s'è dimostrato sopra in occasione di prouare il loro incolato in Cesi. E questo dominio assoluto, che da loro si pretendeua in luogo del gouerno, che n'haueua il Cardinale Paolo, fù altresì tentato sotto Giulio III. l'anno 1551. come si può comprendere da vna lettera della Città di Spoleti in risposta d'vna della Communità di Cesi, la quale per mantenere la sua libertà, era ricorsa alla protettione, & aiuto di detta Città con mandarui à

tal

tal effetto ser Todino de Cesis, quale come Procuratore e sindaco costituito li 6. Aprile 1552. da quella Communità, stabilì alcuni capitoli per mezzo di Gioianni Bartolomeo Luparino sindaco speciale deputato da detta Città, come si vede dall' istromento insolidum da ser Bernardino Lioncilli Cancelliere di Spoleti, e da Carisio Spada da Cesi li 26. Aprile 1552. registrato nella conferma, che Giulio III. fà delli detti Capitoli li 30. Maggio del detto Anno, esistente nell' Archiuio Vaticano frà gli Breui scielti di detto Pontefice, e nella Cancellaria di Cesi, che si dà in Som. [K]. Tãto più, che questa Casa, ne' tempi, che si pretende di hauer esercitati questi atti di giuridittione hà hauuto Cardinali, Gouvernatori di Cesi, Chierici di Camera, e Prencipi, a quali non poteua resistere virilmente la Communità di Cesi, che forse poteua ingannarsi con credere, che alli Signori di Porcaria fosse lecito di esercitare detti atti, stante la comunione, che Porcaria haueua con Cesi nelli beni del Poggio Azzuano donati alle Communità delle Terre Arnolfe da Pio II. nella quale non è compresa la giuridittione come confessa l' Auuersario, che restò alla Terra di Cesi, come era prima di detta concessione, che s'è prouato di sopra.

Stima l' Auuersario degno di lode lo studio di Contelori nel riferire in questo quinto capitolo le notitie sacre della Terra di Cesi; mà se vna tale commendatione prouenga da candidezza d'animo, ò pure da liuore, come in tutta la sua risposta hà dimostrato, si lascia alla consideratione del lettore. Pretende egli, che la Casa Cesi sia stata fondatrice di due Chiese principali di detta Terra, cioè di quella sotto il titolo di S. Antonio, e dell'altra sotto il titolo di S. Andrea, e cominciando da questa seconda, ne vuole attribuire a detta Casa l'edificatione, essendoui sopra la porta questa iscrittione. *Hoc opus iussit fieri Anno Domini MCLX. tempore Friderici Imperatoris VI. Kalendas Maij, & ancora* perche in vn trauertino d'vno stipite della porta sudetta vi si scorge vna Claua.

Che questo Carfilio non sia stato di Casa Cesi, già s'è detto di sopra, ne con alcuna autentica scrittura si proua; solamente il Iacobonio, il Ricordati, e il Bzouio scrittori sospetti in questa causa, come ancora s'è dimostrato, riferiscono questa inuentione del Ceccarelli, il quale metteua i nomi della Casata, doue non erano, con annouerarli à quelle famiglie, che gli pareua, e per dimostrare ancora la discendenza di Casa Cesi da Ercole, e d'altri fauolosi

uolosi semidei, l'attribuisce la sudetta Claua per sua antica impresa, ne prima del Ceccarelli vi è autentico scrittore, che parli di ciò, ma egli, inuentore di menzogne, treuando la materia disposta in questo Carfilio, che non haueua cognome, gli diede quello di Cesi, e per la Claua scolpita in vn trauertino di detta porta, dice essere discendente da Ercole, che dal tempo suo in quà fù poi messa nella impresa di detta Casa, quando ben si vede, che detto trauertino è piu antico della porta, e prima era stato ad' vn' altra fabrica antica, di doue preso, fù poi posto per vno degli stipiti di detta porta, e per accidente vi si trouò scolpita vna Claua, la quale non può ascriuersi con verità al fondatore, perche ocularmente si vede, che il lauoro del trauertino è piu antico di detta Chiesa, e ciò si rende chiaro, e manifesto da tre altre pietre, nelle quali sono scolpite targhe, & arme in haste, due delle quali seruono per stipite dell' altra porta, e si vede, che sono pietre antiche Romane fatte per vso di altra fabrica più antica, poste iui senza ordine, ò proportion di Architettura.

Scorgendosi ancora nella iscrittione sudetta il nome di Federigo all' hora regnante, pretende altresì l' Auuersario, che ciò fù da Carfilio messo per contrasegno di effequio, e di partialità, che professaua all' Imperatore sudetto, al cui seruitio poscia inuiò Riccardo suo Nipote, che fù Cameriere di

di Federigo II., e per proua di questo riferisce un diploma, che il detto Federigo II. fece a Benedetto Conti nobile Romano l'anno 1220. nel quale fu presente Riccardo con l'espressione del titolo di Camerario dell' Imperatore con nominarlo Aquitano de Vmbria. Questo diploma, che dice l' Auersario, si desiderarebbe vedere, perche non si crede, che vi possa essere, mentre nell' arbore della Genealogia della Casa Conti data in luce da Monsignor Contelori in Roma l'anno 1650. non si legge, che vi sia stato dell' anno 1220. ne doppo, persona, che si chiamasse Benedetto, e che fosse Signore di Veroli, che se pur fosse vero, haurebbe special luogo in detta genealogia. S'aggiunge ancora che essendo il cognome di Casa Cesi al dir dell' Auersario istesso à car. 6. della sua risposta, prima Cesi, che Aquitano, hauerebbe detto nel diploma *Riccardo Cesi Aquitano de Vmbria Camerario*, non essendoui detto cognome di Cesi, ancorche il diploma accennato vi fosse.

Si rende in oltre assai manifesto, che il sudetto non sia stato di Casa Cesi; perche nell' Albero di questa Casa fatto dipingere da Federigo Cesi creato Cardinale da Paolo III. l'anno 1544. per mano di Federigo Zuccaro famoso Pittore nel Palazzo fabricato dal detto Cardinale nella Villa d' Arezzo, luogo delle Terre Arnolfe, hoggi posseduto dalli Benedetti da Spolati, non vi è veruno, che si chiami Car-

filio

filio, ancorche dal Petti, il quale fece vn' Albero di questa Casa a suo modo senza alcuna proua; si ponga Carfilio sei generationi auanti Andrea Padre di Antonio, ch' è il primo in detto Albero dipinto dal Zuccaro, estendendo l' Albero sudetto a dodeci generationi di più; & il Cardinale non haurebbe tralasciato di farui porre queste generationi, se vi fossero state, per lo splendore, che li Personaggi notati dal Petti haurebbono apportato alla detta Casa, essendoui fra quelli Papa Siluestro II., vn B. Pietro, & altre persone riguardeuoli.

L'altra Chiesa sotto il titolo di S. Antonio, che si pretende ancora edificata dalla sudetra Casa, non hà altro fondamento di proua, che il Tosfigiani nell' istoria serafica Tudertina fol. 254. & il Ricordati nel luogo citato, i quali dicono, che il volgo si mosse a dire, che sia stata edificata dalla famiglia *Aquitana nunc Cesia*, perche nella volta vi si veggono l'armi del Cardinale Cesi; Il che è riprouato da Contelori, non essendo possibile, che il Cardinale, di cui è l'arma, habbia edificata detta Chiesa, perche cento anni prima, che il sudetto Cardinale fosse promosso alla Porpora, era stata la sudetta Chiesa edificata, come si raccoglie dalla Bolla di Bonifacio IX. allegata da Contelori, che si dà in Sommario [A]. Può si bene il Cardinale Paolo hauer fatto fare l'Altare maggiore, nel cui arco ancora hoggi vi si scorge la sua arma, non essendo al-
trimenti

trimento vero, che siano state leuate l'armi, & altri contrafegni antichi, come suppone l'Auuerfario.

Ora veniamo alla Chiesa, che più si contrauerte, secondo l'Auuerfario istesso, fabricata nella giurisdictione di Cesi. Contelori descriuendo questo luogo dice: *Nel piano d'un' alto monte degl' Appennini, lontano da Cesi da due in tre miglia, cominciò S. Francesco d'Assisi a fabricarui una casetta, o capanna con legna, e frasche.* Quì l'Auuerfario espone le sue querele, stimando a suo sentimento essersi commesso vn' errore di Geografia, con dire, che il Conuento, e Chiesa dell'Eremita siano situate ne' monti Appennini, e quantunque Contelori non l'asserisca, mà solamente riferisce il Gonzaga; nondimeno hauendo egli di sopra affermato, che la Terra di Cesi, è posta alle radici de' detti monti, per proua di ciò, si porta l'autorità di Strabone nel 5. libro della sua Geografia, doue pone Carsoli, Narni, Otricoli, Beaugna, fra li monti Appennini nella via Flaminia, conforme dalle sue proprie parole riferite di sopra in occasione di prouare, che Carsoli in tempo de' Romani, era in piedi. Essendo dunque le sudette Città, e particolarmente Otricoli luogo distante dalli monti Appennini quindecim miglia più di Carsoli fra li monti Appennini, perche non potrà dirsi, che alle radici di detti monti, le quali non è gran fatto, che si stendano per 18. miglia rispetto alla loro grandezza

dezza, vi siano situati Cefi, e l'Eremita cōfinanti con Carfoli, e lontani da mentouati monti, come vuole l'Auuerfario nella sudetta distanza. L' ostentatione geografica, che si studia di fare intorno questo, è di suo capriccio, non che sia da Geografi il luogo così distinto, com' egli lo descrive.

Inquanto alla denominatione dell'Eremita è mera inuentione il dire, che sia detta Cefia dal nome di chì la fabricò, & egli medesimo non approuata tal denominatione, perche fù quella primieramente fatta da S. Francesco, & ridotta poi in forma di Conuento dal B. Paoluccio Trinci, con le limosine de' fedeli, come anche lo confessa nel foglio 154., e seguente della sua risposta, e più certamente da quel, che ne scriue il sudetto Gonzaga dell' origine della Religione Francescana nella II. parte Prouincia di S. Francesco capit. 39. fogl. 169. con queste parole. *De Conuentu B. Mariae in deserto Cæsienfi. Prominet in Cæsienfi deserto (nota questa parola Cæsienfi deserto), elatus quidem, atque asperrimus mons, quem quod agenda penitentiae, atque Diuinorum mysteriorum cōtemplationi maxime deseruiret, Seraph. S. Fran. frequentare solitus erat, humilique casa ex arborum ramis constructa contra frigoris inclementiam exornauit. Hanc igitur B. Paulutius Fulginas tanquam Tyronibus educandis fratribus, Religiosisque instruendis omnino accomodatam in B. Patris gratiam ex eleemosinis, unde quaque acquisitis anno a partu Virginis 1355 in instum*

stium Conuentum promouit, atque letabundè Dei Genitricis Maria Annunciationi dicauit. E parlando il medesimo Autore del B. Francesco da Pauia, mentre era Guardiano in detto Conuento dell' Eremita nel Capit. 9. della II. parte à fogl. 161. così dice.

Agebat semel insignis hic Pater Cesiensis Eremitorij guaradianiam, chiamandolo Romitorio di Cesi. Il Tosignano ancora descriuendo questo luogo nella Istoria serafica libro II. Custodia Tudertina fogl. 303. così scriue. Locus Annunciationis B. Mariæ in deserto Cesiensi, ubi est mons asperimus contemplationi maxime idoneus, ubi S. Franciscus aliquando habitauit, humilique casa ex arborum ramis constructa contra rigorem æris, ac frigoris inclementiam, habitauit Paulutius Fulginas cum fratribus, quasi cum Tyronibus educandis, religiosisque instruendis, constructus est locus anno 1355. E questo Autore nel descriuere i Conuenti, de' quali egli parla nella sua Istoria, nomina i Fondatori di quelli, e tal volta i benefattori, come appunto parlando del Conuento di S. Maria del Piano di Narni, il quale era stato beneficato da Angelo Cesi, in memoria del beneficio, ne fa espressione speciale, & il Gonzaga nella II. parte dell' Istoria serafica Conuento. 19. fogl. 164. attribuisce al sudetto Angelo l' edificatione del mentouato Conuento di Narni. Argomento euidente, che se l' Eremita fosse stato edificato da altri, che da S. Francesco, e poi ridotto in Conuento dal B. Pauoluccio, l'hauerebbero gli

al-

allegati Autori detto, nella maniera che parlando essi del Conuento di Narni, ne chiamano Angelo Cesi non meno Benefattore, che Fondatore. Onde resta chiaro, che l'edificatione dell'Eremita si deuè à S. Francesco, & al B. Pauluccio, e non ad Andrea Cesi, come altri si sognano, di cui non v'è memoria appresso gli Scrittori sudetti.

- Che l'Eremita sia situata nel deserto di Cesi, oltre gli Autori sopra citati, l'afferma il Iacobilli nella vita del B. Pauluccio Trinci al c. x. con le seguenti parole: *Indi esso Beato poco doppo la sopra nominata concessione hebbe l'Eremitorio della Nuntziata nel deserto di Cesi, oue egli andò ad habitare &c.* Et il medesimo parlando di S. Francesco nella vita del B. Pietro, dice ancora: *Hauendo inteso, che nelle montagne di Cesi era un' Eremo asprissimo, che poi fu cognominato l'Eremo, o Eremita di Cesi &c. si trasferì ad un monte alto in uno ameno bosco situato, conforme la sua volontà, e l'ottenne dall' Abbate di Portareale, quiui fece fabricare una Chiesa ad honore della Beatissima Vergine &c.*

All'incontro vi sono frà gli altri, trè Scrittori, i quali attribuiscono ad Andrea Cesi l'edificatione del sudetto Eremo. Il primo è il Ricordati di sopra ripro- uato, come seguace del Ceccarelli, il quale nell'Istoria monastica stampata in Roma l'ano 1575. f. 320. dice: *Vn. Pietro di questa Casata fu Discepolo di S. Franc. per il quale fu edificato il Romitorio, che anche si dice di Cesi.* L'altro è il Bzouio nella vita di Siluestro II. c. 4. f. 13 do-

ue così scrive: *Andreas Petrus Cefij Eremita Auctor*. Il Terzo è il Petti nell' Arbore di Casa Cesi. *Andreas I. Cefij & Aquitanus Dominus Sacr. Cas. Eremitum constituit.*

A' sudetti Scrittori tutti e tre sospetti in questa causa, c ome habbiamo di sopra prouato, e dimostrato all' Auuersario, che vuole, che Andrea Cesi à contemplatione del B. Pietro suo fratello vno de' dodeci primi discepoli di S. Francesco, edificasse detto Conuento, si risponde, che in niuna maniera il sudetto Conuento può essere stato edificato da Andrea Cesi à contemplatione del B. Pietro Cesi suo fratello, preteso vno de' primi dodeci discepoli di S. Francesco, perche trà i sudetti primi discepoli del Santo, s' a nnouera solamente vn Pietro Cataneo d'Assisi Canonico della Cattedrale di quella Città, e non Pietro Cesi, ò Pietro Aquitano, come nota Frà Marco da Lisbona nelle Croniche lib. I. cap. 8. fol. 15. con queste parole. *E per la strada si accompagnò con loro, vn Canonico chiamato D. Pietro Cataneo, il quale ancora lui desideraua seguire il Santo.* Luca VVadingo negli Annali, anno 1209. tomo primo fogl. 40. *Petrus Catanei Canonicus Ecclesie Cathedralis Assisinnatus*, e l' istesso nota il Tosignano nel primo libro dell' istoria Serafica fogl 61. Non essèdo dunque stato il sudetto Pietro di Casa Cesi, non può con verità affermarsi, che Andrea Cesi à contemplatione del B. Pietro suo Fratello vno de' dodeci primi discepoli di S. Francesco l' hauesse edificato; Ne meno, che

che questo B. Pietro di Casa Cesi sia stato al mondo, non hauendo hauuto fra li dodeci primi Compagni S. Francesco tal Pietro Cesi. E poi che peso d' autorità, ò di proua possano giammai fare gli accennati Scrittori, che parlano, e scriuono senza fondamento d' Autori, e d' Autentiche scritture, à comparisone di Francesco Gonzaga, di Pietro Tossignano, di Luca VVadingo da noi riferiti tutti Cronisti della Religione Francescana, testimonij incomparabilmente maggiori d' ogni altro, che per incidenza, & appassionatamente scriuessero sopra di ciò: Questi, come habbiamo riferito di sopra, stabiliscono concordamente l' edificatione dell' Eremita essere stata primeramente fatta da S. Francesco, e poi ridotta in forma di Conuento dal B. Pauluccio Trinci con le limosine de fedeli.

Ne mi replichì l' Auuersario con frà Marco di Lisbona nel libro III. capitolo 51. fogl. 116. della sua Cronica, doue chiama questo luogo l' Eremo di Porcaria. Perche in altri luoghi spiegandosi meglio dice vicino Porcaria, e in concorso di tanti Autori, che dicono essere il detto Eremo posto nel deserto di Cesi, non deue singolarmente attendersi questa tale denominatione, la quale pur si scorge dal medesimo Scrittore corretta, con dire altroue vicino Porcaria; il che ancora si raccoglie dall' Epitome degli annali riferito dall' Auuersario à carte 144. *Eremita apud Porcariam*, con lasciarui quel che

liegue, & S. *Geminum*, che non fa per lui, perche se la preposizione *apud* denotasse dominio, ne seguirebbe, che l'Eremita fusse egualmente di S. Gemini, e di Porcaria, & essendo Epitome degli annali del VVadingo non possano intendersi diuersamente, di quello che dice l'istesso VVadingo, che detta Eremita sia situata nel deserto di Cesi, come dalle sue parole, che nel seguente paragrafo si registrano

Il pretendere ancora, che l'Eremita non sia situato nel deserto di Cesi, perche il VVadingo negli annali anno 1213. tomo primo. fogl. 115. capit. 13. numero 19. parlando d'un viaggio di S. Francesco non nomina Cesi. *Per Ameliam* (dice egli) *Cicroni Ameria, decimo ab Aluiano Lapide inter Tiberim, & Narim Civitatem antiquam, venit ad S. Gemini honestum oppidum, inter quod & Porcariam oppidulum in quodam aieno nemore in monte alto obtinuit ab Abbate porta Regalis locum cum silua contigua. Extruxit ibi Ecclesiunculam in honorem Beatæ Mariæ Virginis per omnia similem S. Mariæ de Angelis.* è vno de soliti spropositi dell'Auversario, perche ch' da Amelia vuole andare all'Eremita, non deue' passare per Cesi, mà per S. Gemini, non essendo Cesi per quella strada. Onde non sò come dal non hauer nominato in questo luogo Cesi, possa inferirne, che non habbia, che fare Cesi nell'Eremita, anzi dicendo il citato Autore, che trà S. Gemini, e Porcaria ottenne il luogo dall'Abbate di Porta reale, vuole confermare,

mare, che l'Eremita è posto nel Territorio di Cesi, e non in quello di Porcaria, ò S. Gemini, come manifestamente l'asserisce nel tomo III. anno 1353. fogl. 40. numero 7. con queste parole. *Hoc anno B. Paulucius Trincius in deserto Cesiensi Prouincia S. Francisci in aspero monte penitentia exercenda opportuno, & propterea S. Institutori Francisco familiari, in commadum, & deuotum Canobium reduxit Tuguriolum ex arborum ramis ab eodem S. Patriarcha constructa.* Ne da questi due luoghi del VVadingo si può in lui notare alcuna contradittione, perche nel primo parla del viaggio di S. Francesco da Amelia all'Eremita, nel quale non si passa per Cesi, come habbiamo dimostrato, e nel secondo parla dell'edificatione dell'Eremita, e descriuendone il sito, concorda con gli altri Cronisti della sua Religione, che sia nel deserto di Cesi.

E qui non posso non marauigliarmi fortemente dell'Auuerfario, che citando il sudetto VVadingo gli fa vn parentesi degna della sua risposta, non delle gloriose fatiche di quel grand'huomo, il quale, sì come hà scritto all'Eternità, così eternamente uiverà nè suoi scritti approuati con immensa lode da 18. Personaggi riferiti nella sua vita nell'Epitome degli annali, frà quali vi sono trè Pontefici, e vn Concilio Catolico Nationale d'Ibernia, e trà tanti Cigni hà voluto mescolarsi vna cornacchia, e gracchiare di sì celebre huomo questa canzone *che quando copio*

copiò da altri non incorse in quelli errori, ne' quali lo fecero con alcuni suoi scritti inciampare Monsignore Contelori. Pretende costui, che il VVadingo à relatione di Monsignore Contelori habbia scritto, che l'Eremita sia collocato in vn ameno bosco, e non alpestre, come egli vuole, & hauer nominata Porcaria *Oppidulum*. Chi può con verità affermare, che il VVadingo per diuotione del suo Santo Padre non habbia visitato questo Santo Luogo, e come testimonio di veduta l'habbia descritto? Quando ben si sà, & anche si vede da chi non hà gli occhi appannati da liuore, che il mentouato luogo è edificato in vn bellissimo bosco, e per la vaghissima pianura di Terre, e Porcaria, come dice l'Auuerfario à car. 99. e 142. à cui s'ouasta, merita il titolo d'Ameno; adeguatamente datogli dal VVadingo. E con qual fondamento può lagnarsi hauer chiamato, *Oppidulum* Porcaria, vn luogo, che come egli medesimo cōfessa, non fà più, che seicentoventic inque anime, e fù uenduto per due mila e cinquecento scudi; l'esser con titolo di Ducato non accresce punto il materiale del luogo; desiderarei anche sapere da lui, come hà hauuto questa notizia; che Monsig. Contelori lo facesse inciampare con li suoi Scritti in errori, per che si sà, che il VVadingo scrisse auanti del 1625. tempo, che Monsig. Contelori non haueua ancora raccolte le memorie di Cesi, ma era occupato nell' Auuocatione nella Corte Romana, che quando poi

ot-

ottenne la carica d' Archiuista, e Custodè dell' Archiuio, e della Biblioteca Vaticana le raccolse, e mise insieme dagli istrumèti, e Breui Pontificij, che si conseruano in detto Archiuio. Mà dubito, che la rabbia ch' egli dimostra contra il VVadingo, prouenga da vna lettera scritta dal medesimo à Leone Allatio, e da questo registrata nell' Animaduersioni di Alfonso Ceccarelli, il quale falsamente ascriue al Beato Giouanni Capistrano vna Cronica *de Originibus Urbium, Ciuitatum, & oppidorum totius mundi*, doue finge al suo solito, che il Beato approui con lode la Cronica de' Signori di Brunforte & altri; il che viene negato dal VVadingo, & attribuito ad inuentione del Ceccarelli non ritrouandosi simile trattato negli originali del sudetto Beato, quali furano da Capistrano Terra d' Abruzzo trasportati in Roma, mentre egli scriueua gli ànali, e parlàdo in detta lettera della falsità del sudetto Ceccàrelli dice: *Iudica quam certe tibi cōstat, alia pleraque finxisse, illegitimarum partus supposuisse, multos cōpictis, artificiosisque mendacijs insedisimos errores traxisse, & quod domini plagiatio nequior, tanto dignas persoluit crimine penas.* E perche il Ricordati trascriisse da questo falsario, cio che riferisce dell' edificatione di Cesi, non è marauiglia che l' Auuersario sfoghi la sua passione nella sudetta maniera contra il VVadingo, del quale parlando l' Allatio nel citato luogo dice: *Doctissimo; & de Franciscana Religione optime merito, & qua saue in di-*
scr-

scernendis illius Religionis rebus nemo alius plus uidit.
 Hà potuto dunque ben dire, che l'Eremita è situato nel deserto di Cesi, ameno bosco. Che se l'Auuerfario stima vero, come dice nella sua parentesi, che il VVadingo, quando copiò da altri non inciam-
 pò in errori, ecco vn luogo d'vn' antico Cronista Francese, dal quale ha copiato l' ameno bosco.
 E' questi Mariano Fiorentino in Cronica Minorū Libr. 1. capitolo 7. § 29. manoscritta, che si conserva nel Conuento di S. Isidoro di Roma della Religione di S. Francesco della Nazione Ibernese, doue così scriue: *Inter Porcariam, & S. Geminum in quodā nemore ameno obtinuit S. Franciscus ab Abbate Portæ Regalis locum cum sylua, qui hodie vocatur locus Eremitæ, in quo ipse Beatus Pater construi fecit Ecclesiam in honorem Beate Virginis per omnia ad mensuram, & formam S. Maria de Angelis, & ameno bosco viene altresì nominato dal Iacobilli nella Vita del Beato Pietro, conforme dalle sue parole riferite di sopra.*

Ma la petulanza dell' Auuerfario non si ferma qui, passa più oltre, e non contento d' hauer biasimato il VVadingo, se la prende ancora à crudo col Gonzaga Autor più antico, e altrettanto celebre; per hauer scritto dell' Eremita, che sia posto in *Cassensi deserto* stimando ciò una dicitura Poetica, e dici-
ci spropositi in altrettante parole. Pouero forsennato acciecatò tanto dalla passione, che non ci vede più,
 e resta

resta nel fine nel buio della maledicenza. Vuole che impropriamente hauesse nominato detto luogo deserto, e di sopra querela il VVadingo, che non lo nomina aspro, & alpestre, mà ameno per la ragione sudetta; Bisogna che costui poco intenda la forza degli epiteti, e se veramente vuol sapere, cosa vuol dire luogo deserto, veda Calepino in detto verbo, che trouerà essere l'istesso, che derelitto, aspro, & inculto, come appunto è il luogo sudetto; & ancora essere tale si confessa da lui medesimo à cart. 99: doue descriuendo il sito del Poggio Azzuano luogo cõtiguo all' Eremita, dice. *Il Poggio Azzuano è in un castello diruto posto poco più in su della falda d'un monte infecundo & alpestre*. Dunque non sa, che cosa pretenda, e doue habbia il cervello.

In oltre che il Gonzaga non errasse per hauerlo chiamato Cesense, si conuince dagli Scrittori sopra citati esser tale, mentre così lo chiama il Petti, il Ricordati, e il Bzouio, che scriissero à fauore di Casa Cesi, & egli medesimo non lo nega à fogl. 143. della sua risposta; ma pretendere ostinatamente, che nõ possa dirsi deserto di Cesi, perche è posto nel Territorio di Porcaria, questo sì, ch'è errore massimo, e delitto d'vsurpatione. Perche l'Eremita è situata nel Territorio del Poggio Azzuano, come indubitabilmente si vede da' termini di Scarpatosta, e da quello altro termine, ch'è posto nella strada, che vada ad Acquasparta, vicino la caprareccia de' montani, es-

K

sendo

sendo per buon tratto situata dentro di quelli ; il che fin' ora niuno ha hauuto ardire di contrauertere.

Essendo dunque situata nel Territorio del Poggio Azzuano soggetto alla giuridittione di Cesi, la denominatione douea prenderfi ragioneuelmēte dal luogo dominante, e più nobile, come ancora nota l'Auuerfario per commune dottrina al foglio 144., nel caso che s' hà da denominare vn luogo. Oltre che il Gonzaga, & altri giustamente lo chiamarano deserto di Cesi, perche in tempo, che essi scrissero era già destrutto il Poggio Azzuano, a ncorche viuente S. Francesco, che ottenne quel luogo, fosse in piedi, ma sempre è vera la regola, che dal luogo più nobile debba prenderfi la denominatione, come nel Caso nostro da Cesi luogo dominante, e più nobile.

Intraprende in vltimo l' Auuerfario da se stesso la descrizione dell' Eremita, non piacendogli quella fatta da Contelori fondata sul testimonio di tanti celebri autori Francescani riferiti di sopra, e la forma a suo capriccio, perche vuol ostentare la notitia grande, che pretende hauere di questo luogo, v' aggiunge qualche minutia, che da lui uien chiamata diuota; e perche chi è stato solito d' errare nelle cose massime, facilmente prenderà sbaglio nelle minime, sentiamo dunque l' errore, che prende in questa sua diuota minutia temporale; è questa a sustenerla *vn licio, o elce, che si vede piantato, con forme*

Forme dice) vicino al bosco, creduta pianta di S. Francesco, come posta in terreno poco amico alle piante, per esser tutto scoglio, e si conserva sin' hoggi vigorosa, e fronzuta, come pianta d'educatione marauigliosa. Quasi che nel medesimo monte non vi siano selue intiere di simigliati alberi, & intorno à questo suo licino miracolo non n' alleuasse la natura prouida madre delle piante infiniti altri, e simili à quello se non fossero alla giornata tagliati, e pascolati da Animali, che impedisce loro il crescere; onde si vede, che il luogo è amico di simiglianti alberi, ne deue l'Auversario attribuirlo a miracolo, perche la natura istessa al dir di Plinio li b. 6. cap. II. fa molte cose, le quali à lei sono bagattelle, e da scherzo, e a noi sembrano miracoli; *sibi ludibria, nobis miracula.*

Vorrebbe in fine l'Auversario à suo sentimento far vn colpo da maestro; e tutto vn tempo riprouare il Gonzaga, e Contelori, che lo riferisce, che il luogo dell'Eremita è stato fondato da S. Francesco, come si raccoglie dal libro delle Conformità da lui allegato, e non dal Beato Paoluccio Trinci. Ma fin' ora, che si è prouato con tante scritture, se non che S. Francesco sia stato il primo fondatore di questo luogo, e poi ridotto, e ampliato dal Beato Paoluccio in giusto Conuento? perche assodandosi questo punto per vero si viene ad escludere la vana pretensione di coloro, che l'attribuiscono ad Andrea fratello del Beato Pietro Cesi vno de' dodeci primi compagni di S. Frances-

co

co, come essi dicono; questo è quanto dice Contelori riferendo il Gonzaga, & il Iacobilli ne' luoghi sopracitati, che S. Francesco ne sia stato il primo fondatore, e poi ampliato dal Beato Paoluccio, il quale se in questo proposito viene chiamato da Contelori Signore di Foligno, non è marauiglia, perche essendo nipote del vero Signore di quel luogo, può dirsi de' Signori di Foligno, ch'è l'istesso.

Il pretendere anche l'Auuerfario notare di poca fede Contelori nel riferire il Iacobilli nel proposito di questo luogo dell'Eremita, è vna delle sue solite calunnie; perche il Iacobilli nella vita del Beato Paoluccio cap. X. fol. 55. dice queste parole. *Indi esso Beato poca doppo la sopra nominata concessione, hebbe l'Eremita-rio della Nunciata nel deserto di Cesi, ou' egli andò ad habitare alcuni mesi in compagnia de' suoi nouitij per educarli di presenza, & instruirli in quella diuota, e pouera solitudine.* Che poi il Iacobilli di sopra habbia nominati i Conuēti conceduti da Papa Gregorio XI. al Beato Paoluccio, trà quali vi è quello dell'Eremita, e dica l'Eremita vicino *Perçaria*, già si è detto di sopra, che la parola *vicino*, non dinota dominio; che se ciò fosse vero, non hauerebbe di sotto detto apertamente, che è posta nel deserto di Cesi, le quali parole, come vltime, si deuanò attendere, sicche Monsig. Contelori riferisce il Iacobilli *tota lege inspecta*, e non come fa l'Auuerfario, che si prende le prime parole, che fanno per se, senza guardare l'vltime derogatorie delle prime, e di

e di maggior consideratione.

Ma quando si stimaua, che l' Auuersario hauesse as-
sodato l' edificatione dell' Eremita essere stata fatta
da S. Francesco, e ridotta in giusto Conuento dal Bea-
to Paoluccio, come per Achille delle sue proue allega
l' accénato libro delle Conformità, imbroglia di nuo-
uo il fatto in modo che bisogna confessare, c' habbia
capo, e piedi di contraddittione, e saltando fuori dice
per compimento delle sue ciarle, che *fu fondata da S.
Francesco in Tugurio, o capanna, ma ridotta in forma mi-
gliore da Andrea Cesi à contemplatione del Beato Pietro suo
fratello, come il Iacobilli proua nella vita del Beato Pietro.*
E doppo hauer fondata questa propositione, con l'v-
nico testimonio del Iacobilli, come vna sodissima co-
lonna, gli viene nuouo capriccio, e scredita il Iacobilli,
come testimonio vario, e perche habbia maggior
aiuto in rimprouare detto scrittore, è bene ancora
a sapersi, che nella vita che scriue del Beato Pietro
preteso di Casa Cesi, mentre dice, che Andrea Cesi
edificasse questo Conuento non porta altri autori, che
il Ricordati, & il Petti, à quali già s'è detto di sopra,
che fede debba prestarfi, per esser copiatori dell' inue-
stioni del Ceccarelli, e quātunque egli stabilisca p. con-
clusione del suo discorso essere l' Eremita fondata nel
deserto di Cesi, e l' Auuersario pretenda, che in dir so-
pra essere vicino Porcaria allega la Bolla di Grego-
rio XI. nulladimeno riferirò le sue parole, mentre
parla della sudetta Bolla, le quali sono sue, non al-
trimente

trimento dal Pontefice; dice così, *Il contenuto delle quali è, che sua Beatitudine a preghiere di esso f. Paolo concede, che egli con cinque altri Frati possa uiuere nella litterale offeruanza della Regola negli infraſcritti Oratorij, &c.* Onde l' Auuerſario non può fare capitale della Bolla per le ſue proue, ma delle proprie parole del Iacobilli ſtimato da lui teſtimonio vario.

Che poi per imbrogliare voglia pretendere collaudo da lui riferito aſſignare i confini frà Ceſi, e il Poggio da vna parte, e Porcaria dall' altra, e tirandoli à ſuo modo, e capriccio far vedere l' Eremita compresa nel territorio di Porcaria; queſta è vna delle ſue più vane pretenſioni, perche il laudo, del cui poco valore habbiamo di ſopra parlato, non determina i ſudetti confini, ma ſolamente arbitraua ſin' al ſegno, che ſi permetteua a quelli di S. Gemini il poter paſcolare nel territorio del Poggio Azzuano. Onde da confini nominati dall' Auuerſario non ſi prouano quelli trà il Poggio, e Porcaria, che non ponno contrauerterſi, e ſono in piedi i loro termini, da' quali apparisce euidentemente la ſituatione dell' Eremita eſſere nel territorio del Poggio di ruto giuridittione di Ceſi, e l' Auuerſario medefimo a cart. 161 della ſua riſpoſta confeſſa l' eſiſtenza de' ſudetti termini, e che hoggi vengono riconoſciuti, e ſollenneméte viſitati da Ceſani, come loro territorio; il cui Ius è antichiffimo; come ſi è di ſopra moſtrato; nè ſolamente ſi fonda nella Viſita de' termini, ma in publiche ſcritture; Che poi la Ca-

fa Cesi per tanti anni , mercè i Soggetti, e Personaggi riguardeuoli da lei hauuti, habbia esercitato alcuni atti di giuridittione clandestinamente ; già altroue habbiamo risposto à tutto questo, che i Cesani per timore di non incorrere di nuouo nelle persecutioni da loro patite, con esser taluolta astretti ad abbandonare la Patria, non hanno potuto resistere alla Potenza de' sudetti Personaggi, i quali mai hanno mostrato alcun titolo, come potessero esercitare tali atti, il che è necessario, trattandosi d'interesse della Camera Apostolica Signora di Cesi.

Finalmè e non sapèdo come più mordere Contelori, si dà in preda a' giudicij temerarij, & asseuerantemète confessa, che Contelori lascia di parlare d' vn vaso di Sangue di S. Francesco. che si adora in detta Eremita, per non far mentione di Casa Cesi, quasi, che non potesse egli nominare detta Reliquia senza mētouare la sudetta Casa, la quale, ancorche per sua diuotione vi habbia fatto vn vaso d'argèto, doue si conserua detto Sangue, con la sua impresa nel fondo, non si proua perciò, che anche la Reliquia sia stata donata dalla medesima Casa al sud. luogo, perche, se così fosse tutti gli ornamenti, o siano palliocci o candelieri, o apparati per seruitio di qualche altare, o capella con l' Arme di chi li hà donati a quei sacri luoghi, denotarebbono, che quella capella, o altare fosse di quella famiglia, di cui è l' arme. E benchè ultimamente vna porzione di detto Sangue sia stata trasferita all' Arciconfraternità delle sacre Stimmate di Roma, come dall' autètica, che ne fa l' Emin. Sig. Card. Fachinetti Vescovo di Spoleti, nella cui diocesi è l' Eremita, non può però ascriuerli a dono del Sig. Duca d' Acquasparta richiesto dal Sig. Principe di Palestrina Guardiano di d. Arciconfraternità; come pretède l' Auuersario, perche parlàdosi tra Fratelli di detta Compagnia sopra questa materia; che il Sig. Duca sudetto voleua dare il Sangue, l' Emin. Sign. Card. Francesco Barberini Protettore di detta Arciconfraternità disse pubblicamente, che il Sig. Duca non haueua, che fare nel luogo dell' Eremita, e lo sapeua molto bene, che la felice memoria d' Urbano VIII.

era

era stato Vescovo di Spoleti, il Sig. Cardinale era stato in detto luogo, e haueua anco viste le scritture concernenti la giuridittione di quello. Oltre che se è verò ciò, che egli dice, che detta Reliquia per liberalità di Casa Celsi si ritroua in detto luogo, qual Ius può hoggi ritenersi il presente Sig. Duca, se mai da suoi Antenati fosse stata donata, senza riserva di dominio, la quale riserva ne meno è compatibile con la donazione per esset ella vno de' modi translatiui di esso dominio. Ne mi replichi, che nell' Istrumento della consegna fatta alla Confraternità sud. s' asserisca, che nell' atto d' estrarne il Sig. Card. Fachinetti la porzione sudetta di Sangue v' interuenne il Dott. Francesco Antonio Mei da Narni Auvocato del Sig. Duca per parte, ed interesse di esso Sig. Duca, perche questa è vna semplice assertiua del Notaro diuersa dall' Autentica del Sig. Cardinale, doue vien nominato il detto Mei Auvocato come testimonio, e presere all' atto insieme col P. F. Angelico dal Palazzo Buarino d' Oruero Guardiano del Conueto sudetto, ed el P. F. Francesco Vngaro Vicario, non altrimenti per l' interesse, e parte, che si presede del Sig. Duca; onde in questo caso non deue hauersi in consideratione l' assertiua del Notaro, come non corrisponde all' autentica, & anche mendicata per acquistare Ius nell' Eremita sudetta in tempo, che ne pende lite in Camera Apostolica.

Del resto, che l' Auuersario si prenda briga à registrare vna Lettera del P. F. Gaudetio da Perugia, all' hora Vicario Prouinciale diretta al Sig. Duca sopra questo fatto, non voglio ostinatamente negare questa lettera, e dire, che sia finta, ma lasciandola da parte dico, che i Frati del Conuento dell' Eremita fanno molto bene, che questo luogo è posto nel territorio della giuridittione di Celsi, mètre come tale vien loro ogn' anno dato la limosina del sale dalla Cam. Apostolica, come si vede dalla licenza, che se ne spedisce. E per far vedere all' Auuersario, che l' Eremita è veramente posta nel territorio della giuridittione di Celsi, si registra nel fine del sommario la deputatione del Sindaco, che l' anno 1648. in tempo, che pendea la lite sopra detta Eremita fra Celsi, e Paccaria fecero detti Frati a Giovanni Fondato Fondati da Celsi,

FINE.

SUMMARIVM.

PIVS Papa V. ad perpetuam rei memoriam. Sedis Apostolica circumspēcta providentia ad ea libenter intendit per qua Christi-fidelium loca praesertim ipsi sedi immediate subiecta &c. sanē cum sicut accepimus alias fel. record. Alexander Papa VI. praedecessor noster cognito quod dilecti filij incolae, & habitatores Terra Caesarum, & aliorum Castrorum, & locorum specialis commissionis Terrarum Arnulfarum Spoletana Diacefis S.R.E. immediate subiectorum, qua ab immemorabili tempore vii patrimoniales, & peculiare Apostolica Sedis, & praedictae Ecclesiae, ex prerogativa speciali habita fuerunt prout complurium Romanorum Pontificum Praedecessores nostri monumenta testantur &c. ob diffensiones, & differentias, & bellorum turbines, quae inter dilectos filios Spoletanae, & Interamnensis Civitatum nostrarum communitates, & alias etiam occasione illarum gubernationes suborta fuerunt, tot hominum cades rapinas, pradas, & alia gravissima, dispendia passi fuerunt, & in dies patiebantur &c. ac terram, & loca praedicta &c. regimini, & gubernationi Clericorum Camera praedicta consilio, & scientia similibus subiacerent, & subiecta esse voluerit, & alios prout in dicti Alexandri praedecessoris nostri, videlicet 3. nonas Maij Pontificatus sui Anno X. sub plumbo expeditis literis plenius continetur. Cumque dicta Terra a praefatis Clericis Praesidentibus per complures annos rite recte, & sancte, & laudabiliter gubernata fuerit, succedentibus autem postea bellorum turbinis & potissimum deploranda direptione almae Urbis, & complurium locorum, status Ecclesiastici nostrarum, cum omnia a morum perstreperet diuersa gubernia nimirum semel, atque iterum Civitati Spoleti, & legationi Prouincia nostra Umbria subiecit, & postremo Sede vacante per obitum Pauli Papa IV. etiam praedecessoris nostri vacante in distributione per venerabiles. Fratres nostros, tum eiusdem S.R.E. Cardinales de Gubernijs locorum eiusdem R. Ecclesiae in conclauis facta dilecto filio Nicolao Gaetano tituli S. Eustachij Presbytero Cardinali de Sermoneta nuncapato obuenerit, qui eam per aliquos annos gubernauit, & rexit, cumque tandem idem Nicolaus Cardinalis iustus de causis animum suum mouentibus illius gubernio huiusmodi in manibus nostris sponte, & libere cesserit, nos quoque cessionem ipsam duxerimus admittendam. Nos qui inter varias curas quibus assidue premimur, illa praecipue sollicitamur, ut Terra eidem Romanae Ecclesiae subiecta sub statu tranquillo, & pacis amenitate gubernentur. Volentes

L.

eidem

lit. R.

Nella Cancelleria di Cesi

eidem Terra Caesarum de idonco, & ut speramus fideli gubernio prouidere &c. motu simili, & ex certa nostra scientia, & de Apostolica plenitudine potestatis tenore presentium Terram predictam Caesarum &c. ab omni superioritate gubernio, dominio, & potestate &c. prorsus eximimus; & liberamus, &c. nullumque alium gubernatorem præter infra scriptos Clericos in terram præfatam ipsiusque incolas, & habitatores presentes, & futuros, ac districtus, ac terminos bona, & iura, & res eorundem aliquam Iurisdictionem, superioritatem, arbitrium, aut aliam potestatem exercere, seu habere decernimus, & declaramus, & insuper Terram Caesarum illiusque incolas & habitatores, districtus, Territoria, Terminos, res, & bona huiusmodi regimini, & gubernio prædictorum Clericorum Camera cum mero, & mixto imperio, & gladij potestate, perpetuis futuris temporibus specialiter, & expresse subycimus, & subiecta esse volumus &c. saluis tamen semper ordinarijs, & extraordinarijs subsidijs emolumentis, & introitibus præfatæ Camera debitis. Quocirca collegio Clericorum huiusmodi motu simili committimus, & mandamus quatenus Terram Caesarum eiusque incolas, & habitatores, & eorum bona, res, & iura, aliaque prædicta sub eorum gubernio, & regimine recipiant, & iuxta eis à Domino datam prouidentiam regant atque gubernent illiusque incolas, & habitatores benignè pertractent sub iustitia libramine debito, ac Vicarium Terrarum Arnulpharum per eos de more quot annis deputari solitum in eadem Terra Caesarum, vtpotè qua est caput totius status Terrarum Arnulpharum, sicut antiquitus residisse dicitur residere iubeant, & curent &c. Datum Roma apud S. Petrum sub Anno Piscatoris die vltima Martij 1569. Pontificatus nostri Anno 4.

lit. B.

Nella Cancelleria di Celsi;

Bernardus Maggus Caluien. I.V.D. Terra Caesarum, & Arnulphorum Commissarius vobis omnibus, & singulis infra scriptis Terrarum Arnulpharum, & aliunde salutem, & mandatorum nestrorum obedientiam &c. tenore presentium committimus, & mandamus quatenus infra biduum proximè futurum post harum præsentationem &c. debeatis, & quilibet vestrum debeat comparere coram nobis, & officio nostro in terra Caesarum ad informandum nos, & curiam nostram super nonnullis ad nos, & curiam nostram spectantibus &c. & hoc sub pena ducentorum ducentorum Camera Apostolica &c. dicto Gubernatori Terrarum applicanda &c. sique vos, & quemlibet vestrum contrafactum fuerit quod &c. alias &c., & presentes presentari volumus personaliter vel domi vobis, vel vestrum cuilibet per Baiulum &c. presentati que reserui mandamus &c. relationis &c. cuius &c. Matthias Berardinus, gelis Moriconus carceratus, Iacobus Philippus Contis carceratus, Ioannes.

nes Valerij carceratus, Ioannes Augustinus Messaioli carceratus, Carisantes Iancurtioli carceratus, Ratius Pacitti Baiulus, Andreas Vespasiani non citatus, Stefanus Ioannes Cerisoli examinatus omnes de Purzano. Die nona Martij 1572. Retulit mihi notario infrascripto Ratius Renozitti publicus Baiulus Terra Purzani Terrarum Arnulphorum se personaliter contulisse ad inveniendos retroscriptos, & inuenisse retroscriptos personaliter preterquam Andream quod non inuenit ex quo est absens &c. & intimasse, ut in dicto mandato &c. ac alia &c. Gabriel Floridus Cancellarius.

Bernardus Maggins de Caluo I.V.D. Terra Cesarum, & Arnulphorum Commissarius. Vobis omnibus, & singulis tenore presentium salutem, & mandatorum nostrorum obedientiam &c. committimus, & mandamus. quatenus infra terminis duorum dierum proxime futurorum post harum presentationem debeatis, & quilibet vestrum debeat personaliter, & non per interpositam personam comparere in Terra Cesarum, & non discedere absque licentia &c. ad informandum nos, & curiam nostram super nonnullis ad curiam spectantibus &c. sub pava ducatorum centum auri per quemlibet vestrum contrasactum fuerit quod &c. alias &c. in quorum fidem &c. Datum Casis die 12. Mensis Martij 1572. presentes restituantur &c. relationi cuius &c. Francesco Angelo di Gio: Pietro, Siluestro di Pierfilio, Daniel di Pierfanti de Purzano Gabriel Floridus Cancellarius mandato &c.

Bernardus Maggins de Caluo I.V.D. Terra Cesarum, & Arnulphorum Commissarius vobis omnibus, & singulis infrascriptis tenore presentium percipimus, & stricte mandamus quatenus visis, & receptis presentibus personaliter seu Domi presentantur debeatis, & quilibet vestrum debeat personaliter, & non per interpositam personam coram nobis in Terra Cesarum nostra solita residentia comparere ad nos, & nostram curiam informandam super nonnullis ad nos, & curiam nostram spectantibus, & ad penam ducatorum centum auri pro quolibet applicandum &c. In quorum fidem &c. Datum &c. Die undecima Martij 1572. presentati restitunt &c. Angelo Petri Pauli Petro Paulo Zuccavi de Castro Florenzola, Delius Campanellus pro Cancellario, mandato, &c. Ego Cherubinus Spada Notarius publicus, & ad presens Cancellarius Prioralis Terra Cesarum Spoletana Diocesis, quia supradictam copiam ex suis proprijs Originalibus fideliter extraxi, cum quibus facta collatione concordare inueni salva semper &c. Ideo in fidem me subscripsi, signavi, & publicavi requisitus &c.

In Nomine Domini. Anno eiusdem à Natiuitate 1278. Ind. 6. lit. C. tempore D. Nicolai Papa Tertij, die octaua excuntis Octobris. Domi-

elcano fra
le scrittur
se venute
à Roma d'
Auignone
l'anno 1635.

nus Frater Zampus ordinis Hospitalis S. Ioannis Hierosolym. Castellanus Arcis de Casis, & Peroculi per S. Rom. Ecclesia tam nomine suo, quam nomine, & vice Ecclesia Romana, cuius vices gerit in dictis Rocchis, & Iurisdictione ipsarum Roccharum sponte fecit finem, & resolutionem, & absolutionem transactionis, nomine, & pacto de ulterius aliquid non petendo Andrea Thome, & Nicolao Marinzoni Syndicis Vniuersitatis, & hominum Terzera S. Seueri de Costis recipientis nomine, & vice dictorum Vniuersitatis, & hominum ipsius Terzera, & pro ipsis de omnibus penis, & bandis ipsis Vniuersitatibus, & hominibus, nunc usque per ipsum Castellatum, & eius predecessores impositis, vel per ipsorum nuntios, & de omni causa, qua ipsa Vniuersitas, vel ipsi homines tenerentur, vel essent obligati Ecclesia Romana, & ipsi Castellano nunc usque; Quae omnia, & singula dictus Castellatus fecit eis, quia ipsi Sindici de voluntate omnium, & singulorum ferè hominum dictae Vniuersitatis, & quasi tota ipsa Vniuersitas presente, & constituentem predictos Syndicos ad infrascripta iurandum, & faciendum, & volentes nemine discordante se moto omni pacto, & conditione sponte, et liberaliter inuenerunt parere praesertim mandatis, et fidelitati Ecclesia Romana, et D. Nicolai Papae tertij corporaliter tacto libro promittentes de inceptis, et per se syndicario nomine predictae Vniuersitatis, et omnibus, et singulis hominibus ipsius Vniuersitatis in omnibus, et per omnia Castellano Arcis de Casis, et eis successoribus pro Ecclesia Romana venientibus totaliter obedire respondere ipsis Castellatis, et eorum Nuntiis tam de focatico, quam de blado debito ipsi Roccha, ac etiam de Bandis, et folijs, et tam in ciuilibus quam in criminalibus Curia Rocchae Praefata se propter constringere, ac respondere qualibet contradictione, ex exceptione remotis, quia confessi sunt, tam ipsi Syndici, quam dicta Vniuersitas, esse de Iurisdictione dictae Rocchae, et nunc usque Romanam Ecclesiam defraudasse ipsos, et si contra predicta vel aliquid predictorum ipsa Vniuersitas, et homines dictae Vniuersitatis aliquo tempore venire praesumpserint ex tunc voluerunt omnia eorum bona Romana Ecclesiae, et ipsi Rocchae confiscata esse, dantes, et concedentes mihi Notario infrascripto liberam potestatem hoc instrumentum conscribendi, et per hac, et alia verba mutata, vel addita de consilio cuiuslibet sapientis, quem ego Notarius, habere voluero vel praefata Ecclesia.

Actum in Castro S. Mariae Plebis Gallicitula vel rupina praesente, quasi tota Vniuersitate Iacobo Pretoli Magistro Rainerio Egidij Notario, & Magistro Marfeo Notario de costa malianata Ioanne Rainerij, Marfeo Gocæ, Ioanne Egidij Castellano, & alijs pluribus.

Ego

Ego Angelus Rainaldi Imperiali auctoritate Notarius &
 pradiſti D. Castellani ſupradictis interſui omnibus rogatus à pradiſtis
 hominibus, et Vniuerſitate ſubſcripti, et publicauit, et de mandato, et au-
 thoritate ſupradicti D. Castellani in publicam formam redegi.

In Nomine Domini Amen. Anno à Natiuitate eiſdem. 1278. in-
 diſtione 6. Tempore Diui Nicolai Papa III. die XI. exeuntis Octobris.
 Vniuerſi, et ſinguli homines inſcripti de Terra Arnulphorum, et de
 Iuriſdictione, et diſtrictu Arcis de Ceſſis Eccleſia Romana etiam Vaſ-
 ſalli iurauerunt fidelitatem S. R. Eccleſie in manibus Religioſi Viri
 fratris Zampi Sacra Domus Hospitalis S. Ioannis Hieroſolymitanis
 pro S. Romana Eccleſia Castellani Arcis de Ceſſis ſub inſcripta forma.

Ego Iacobus Vitalis de Tertiaria S. Seneri de diſtrictu Arcis de Ca-
 ſis ab hac hora in antea ero fidelis B. Petro Sanctaq; Rom. Eccleſie, et
 Domino meo Nicolao Papa III. eiſq; ſucceſſoribus canonicè intran-
 tibus, et omnibus, et Nuntijs, et poſitis ipſius D. Papa et Eccleſia pra-
 dicta, & dicto D. Castellano eiſque ſucceſſoribus pro S. R. Eccleſia,
 & eiſ officialibus, & Nuntijs, & non ero inſaſto conſilio, vel conſen-
 ſu, quod vitam perdant, aut membrum, vel capiantur mala captione,
 conſilium quod per ſe, vel Nuntium ſuum, ſeu litteras mihi credituri
 ſunt ſigno verbo, vel nutu me ſciente ad eorum damnum, vel praiudi-
 cium nemini pandam. Si damnum eorum tractari ſciueo, pro poſſe meo
 impediam, ne fiat, quod ſi per me impedire non poſſum per Nuntium,
 aut litteras eiſ ſignificare curabo vel illis per quos citius ad eorum no-
 titiam deducatur; Papatum Romanum, & Regalia B. Petro, & omnia
 iura Romane Eccleſie, qua habet ubique manutenebo, & defendam, &
 ſi qua ſciero iura Rom. Eccleſie occupata detineri ab aliquo ſpeciali, vel
 communi Ciuitatis, vel Caſtri, vel aliqua perſona ſignificabo dicto Ca-
 ſtellano, vel eiſ Nuntijs, vel illi per quem citius Rom. Eccleſia poſſet
 ſcire, & ſupradicta omnia, et ſingula promitto, et iuro attendere, ac ob-
 ſeruari facere remoto omni dolo, et fraude, ac malitia. Sic me Deus ad-
 iuuat, et hac Sancta Dei Euangelia.

Actum in villa Tzanelli, et in coſta medianata, et incaſ. preſen.
 Magiſtro Rainerio Egidij Notario. Iacobo Bonſilij de Sclopo Ioanne
 Beatricis, Ioanne Rainaldi, Benenuto Petri, Paulino Egidoni de Ca-
 ſis, et quaſi tota Vniuerſitate dicta Terra Sancti Senerij, et multis.

Et ſi Vniuerſis Orbis Eccleſia Apoſtolica Sedi qua diſponente Do-
 mino ſuper illas ordinaria poteſtatis obtinet Principatum ſubeſſe noſcan-
 tur, aliquas tamen interdum de ſua auctoritatis plenitudine ſpecialis ſibi
 ſubdit, ſic eas à cuiuslibet Iuriſdictione, prorsus eripiens, ut nullum niſi
 Romanum Pontificem Superiorem, et Dominum recognoſcant conſti-
 tuendo

lit. D.

L'Anno
1263. del
registroVib. 4. f.
53. Epif. 14.
nell' Archi-
uo Vaticano.

uenendo ipsas quodam singulari Priuilegio liberas panitūs, & exemptas. Comperitur igitur dicta Ecclesia S. Erasmi Castri Case Spoletanae Diocesis cuius prior per illius personas eligi consueuerat. Datum Vrbe Vetere 4. Nonas Nouembris Anno. 2.

Philippo Monaco quondam Priori Ecclesia S. Erasmi constituta in Territorio Castri Case Spoletanae Diocesis. Iamque fidelium omnium etc. Cum itaque Ecclesia S. Erasmi constituta in Territorio Castri Case Spoletanae Diocesis se regimen Prioratus illius liberè uti nostris manibus resignante in ius, & proprietatem S. Petri duximus assumendum &c. tibi de huiusmodi possessionibus, usque ad dictum valorem Apostolica Auctoritate providemus. Datum Vrbe Vetterre septimo kalendas Nouembris anno 2. Epist. 15. fol. 53.

Dilectis filiis hominibus, & Massarijs Terrarum Nostrarum Ar-
nulpborum.

lit. E.

Nell' Ar-
chivio Va-
ticano, e
nella Can-
cellaria di
Cesi.

PIVS PAPA SECVNDVS,

Dilecti filij salutem &c. Fidei, & deuotionis vestre sinceritatis, quam erga Nos, & Romanam geritis Ecclesiam promeretur, ut vobis reddamur ad gratiam liberales, & ea vobis concedamus per qua in bona dispositione vestra continuare, & eam augere possitis. Hinc est quod vos paternae charitate amplectentes Castra ista, & loca vestra sub nostra, & Sedis Apostolica protectione, recipimus contentamurque ea non vendere vel alienare, aut alio quouis modo obligare. Insuper omnia, & singula Statuta vestra, indulta, & priuilegia per praedecessores nostros Summos Pontifices, & ab eisdem potestatem habentes vobis concessa, prout hactenus seruata fuerunt. Tenore praesentium approbamus, & confirmamus, volumus etiam, & obseruari mandamus quod Vicarij qui de cetero in ipsis vestris Castris erunt sint & esse debeant ad minus per viginti miliaria. Quod si Vicariatus huiusmodi deinceps aliquibus de Terris proximioribus quomocumque concederetur, placet, ut communitatibus ipsarum Terrarum liceat tales Vicarios non admittere. Praeterea remittimus vobis, & gratiosè concedimus, ut nullatenus grauemini ad solutionem Salis anni praeteriti, quod Camera Nostra soluere tenemini, & quod vos non habuisse assertis. Ceterum intelligentes muros ipsorum nostrorum Castrorum maxima reparatione indigere, remittimus vobis, & liberaliter largimur mediam partem subsidij, quod Camera nostra soluere tenemini pro duobus annis, proximè futuris, quam volumus conuerti in dictorum murorum reparationem, & de expensis huiusmodi rationem reddi Dilecto Filio Thesaurario Nostro Patrimonij postremo, cum intelligamus varias vobis offensiones inferri, in Territorijs Castrorum Podij, & Castiglione, quae diruta

diruta esse dicuntur, ut quietius, & sine his offensionibus vivatis, omnia, & singula bona Communium dictorum Castrorum sine tamen praedictio tertij vobis concedimus, & per presentes largimur in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque. Datum Roma apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die 6. Septembris 1458. Pontificatus nostri anno primo.

In Dei Nomine Amen. Anno eiusdem 1281. tempore D. Martini Papae 4. Indictione Nona Die 3. exeunte Septembri: hoc quidem tempore Frater Ventura Vicarius in Roccha de Casis, & Peroculi, & Arnulphorum Terram per Religiosum Virum Dominum Fratrem Bonaventuram D. Papa Magistrum Hostiarium, & dictarum Roccharum Castellorum, nec non Terra Praefata generalem Rectorem pro S. R. E. constitutus Io. Donatutio Capitaneo ex consilio, Baiulium, & alijs Universis omnibus, & singulis hominibus Tertiariae S. Severi Iurisdictionis Roccha de Casis salutem; & Spiritum Consilij sanioris tenere presentium vobis precipiendo mandamus die mensis proxime venturi per legitimum Syndicum ordinatum coram nobis apud Gallicitulum debeatis peremptorie comparere iuraturi, facturi, & adimplemuri fidelitatem S. R. E. & nostram sub poena centum marcharum argenti cuiuslibet Villae, & Communitatis, & Capitaneo centum librarum Cortonen. & cuiuslibet homini dictarum Villarum xxv. librarum Cortonen. & plus nostro arbitrio inferend. alioquin contra vos procedamus ad executionem dictae poenae viriliter, & potenter vestra contumacia non obstante, scituri quod dictas has litteras fecimus registrari dignam presentationem fidem dabitur Portitori. Datum apud Gallicitulum sub anno, mense, die, et indictione praefatis quas litteras Ioannes Damiani Basilianus Curiae retulit d. Vicario praesentasse Capitaneo, et hominibus supradictis die praedicto.

Ego Raynerius Egidij Imperiali Authoritate Notarius, et nunc dicti D. Vicarii mandato, et authoritate dicti Vicarii, has litteras scripsit et registravi, et in publicam formam redegi.

In Dei Nomine Amen. Frater Ventura Vicarius in Roccha de Casis, et Peroculi, et Arnulphorum. Terra per Religiosum virum D. Fratrem Bonaventuram D. Papa Magistrum Hostiarium, et Terrarum dictarum Castellorum, et Rectorem pro S. R. E. universis hominibus Villae, Exoliti S. Manni, Marceis, Trani, Passaria, et Modellani. Iurisdictionis Roccha de Casis salutem, et spiritum consilij sanioris. Tenore praesentium vobis precipiendo mandamus quatenus infra tres dies post harum presentationem per legitimum Syndicum coram vobis ordinatum: aoud Gallicitulum debeatis peremptorie comparere iuraturi, facturi, et adimplemuri mandata S. R. E. atque nostra sub poena centum marcharum.

lit. F.

Nell' Archivio Vaticano, e nella Cancelleria del Cesi.

rum argenti cuiuslibet Communitatis dictarum Villarum, et cuiuslibet homini speciali xxv. librarum, et plus nostro arbitrio auferend. alioquin contra vds ad exactionem d. pœna procedemus auctore Dominis Viriliter, et potenter vestra contumacia non obstante scituri, quod has litteras in registro nostro fecimus registrari de quorum presentatione fidem dedimus Portitori. Datum apud Gallicitulum sub Anno Domini 1281 tempore D. Martini Pape 4 Indictione Nona. Die 3. exeunte Septembri, quas litteras retulit Amadeus Girardi Baiulus Curia præsentasse prædictis hominibus die prædicto.

Ego Raynerius Egidij Imperiali Authoritate Notarius, & nunc dicti Domini Vicarij mandato, & auctoritate ipsius has litteras scripsi, & registraui, & in publicam formam redegi.

Sanctissimo in Christo Patri, et Domino CLEMENTI Sacrosancta Romana Ecclesia Summo Pontifici.

lit. G.

Nel lib. del
le Bolle
raccolte
dal Platina
fol 306; nel
l'Archivio
Vaticano.

Henricus Divina fauente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus cum reuerentia debita deuota pedum oscula Beatorum. Datum antequam susceperemus imperij Diadema in humilitatis spiritu, qua virtutum comprobatur origo, sicut S. Matris Ecclesie Filius nostra deuotionis, et fidei vobis, et ipsi Ecclesie feruenti desiderio ostendere cupientes reuerenter in manibus discreti viri Ioannis Molau Scholastici Tullensis Capellani vestri de mandato per vos ei facto vestro Ecclesie prædictæ, et Sedis Apostolica nomine recipienti Sacrosanctis Evangelij per nos corporaliter tactis præstitimus iuramentum, quod tenore litterarum nostrarum super hoc confectarum nostro regio pendenti munitarum sigillo continet seriose promittentes nosque firmiter obligantes cum omni efficacia, et effectu, quod post Imperialis Diadematris a nobis coronationem susceptam omnia in Iuramentum, et litteris contenta prædictis ratificaremus, confirmaremus, recognosceremus faceremus, seruaremus, atque iuraremus, et de his omnibus infra octo dies post coronationem huiusmodi ad perpetuam rei memoriam, ac vestram, et successorum vestrorum, ac Ecclesie, et Sedis prædictarum securitate, atque cautela vobis patentes quadruplicatas Imperialis Maiestatis typaria Communitatis concederemus litteras huiusmodi litterarum nostrarum seriem continentes que talis est. Sanctissimo in Christo Patri, et Domino suo D. Clementi Sacrosanctæ Romanæ, et vniuersalis Ecclesie Summo Pontifici. Henricus Divina fauente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus cum reuerentia debita deuota pedum oscula Beatorum feruenti desiderio cupientes Sanctitatis vestre pedibus, et Apostolicæ Sedis toto eorunde, et animo zelum nostræ reuerentie, Fidei, et deuotionis offerre etc. promittimus etiam, et obligamus nos cum omni efficacia.

efficacia, et effectu omni iure et forme, quo melius, et efficacius fieri potest manutenere, & conseruare omnia & singula priuilegia &c. per quoscumque Reges vel Principes, seu Imperatores Romanorum, & precipue per supradictum Constantinum, Carolum, Henricum, Ottomem Quartum, Federicam Secundum, atque Rodolphum concessa S. R. Ecclesie, & Romanis Pontificibus, & Apostolica Sedi super recognitione, innotatione, aduocatione, concessione, quietatione, renuntiatione, & libera dimissione Terrarum, & Prouinciarum S. R. Ecclesie ubicumque positarum, precipue Marchia Anconitana cum omnibus Ciuitatibus, Terris, limitibus &c. Vallis quoque que Spoletana dicitur, siue Ducatus cum Ciuitatibus Perusij, atque Castelli &c. Patrimonij etiam B. Petri in Tuscia cum Ciuitatibus Tuderis, Narnia, Urbisuecteris, & Reata. Comitatus quoque Sabina cum Ciuitate Interamna, & cum Arce Cæsarij, & Terra quæ dicitur Arnulphorum cum omnibus Ciuitatibus Terris limitibus terminis, et consinibus suis integraliter, et cum omnibus iuribus, et iurisdictionibus earumdem ect. et exabundanti de nouo etc. supradictas omnes Terras, et Prouincias etc. recognoscimus iure plenissimo ad ius, et proprietatem S. R. Ecclesie spectare, et omnimode pertinere etc. nec non concedimus ipsas conferimus, et donamus de nouo etc. Datum Lausanna 5. Idus Octobris anno Domini 1310. Regni uero nostri anno secundo, tantoque itaque seruentius ad S. Vestra, S. R. E., et Apostolicam Sedem zelo fidei, et deuotionis accensi quanto sumus amplius per susceptionem Imperialis Diadematis Diuina gratia Munere sublimati omnia in Iuramento, et literis contentis predictis ratificemus etc. Datum Roma apud S. Sabinam secundo nonas Iulij anno 1312. Regni nostri anno quarto Imperij uero nostri anno primo.

In Nomine Sanctissime, et Indiuina Trinitatis Feliciter. Amen.

Carolus Quartus Diuina fauente Clemencia Romanus Imperator semper Augustus, et Boemia Rex ad perpetuam rei memoriam literarum, celebris, & recolenda memoria D. Henrici Romanorum Imperatoris semper Augusti Aui, et pradecessoris nostri carissimi quas Sacrosancta Sedi Apostolica, deliberata provisionis officio erogasse noscitur pro Sedis ipsius reuerentia rite uidimus, ac ipsas de nostris Imperialibus registris extrahi, et coram nobis aperte legi mandauimus quarum tenor per omnia sequitur in hac uerba.

Sequitur tenor literarum Henrici Septimi de quo supra.

Verum quia propter absentiam Dominorum Summorum Pontificum partium Italia, ac etiam nostram multa nouitates in Terris predictis

14

Eccle.

Roll' Archiepiscopo Vaticano lib. de Priuilegijs.

Ecclesia, ac Terris nostris Romani Imperij sunt exorta multaue rebelliones facta sunt, hinc inde tam per populos Terrarum predictarum, quam etiam per Tyrannos in illis partibus, qui contra Romanam Ecclesiam, et Imperium perperam rebellarunt post concessionem, et datam litterarum predictarum, cum tempore illo nullus Romanorum Pontificum in partibus Italia fuerit commoratus, et ideo propter lapsum temporis novitateque rebelliones predictas posset pro tempore de Iuribus Romane Ecclesia esse dissensio inter Romanum Pontificem, et Occupatores Terrarum predictarum, ac eas in futurum occupare volentium, nec non quæstiones, et scandala inter Romanam Ecclesiam, et Imperium prætatu dictarum Terrarum propter diuersas adinuationes opinionum, et oblocutiones, Emulos Tyrannorum, ac etiam rebellantium populorum posset futuris temporibus suboriri, et etiam generari. Nos volentes predictis obuiare periculis etc. Predictas litteras, et contenta in eis priuilegia, Prouincias, et Terras in eis nominatas etc. ex certa scientia pro nobis, et successoribus nostris ratificamus, et confirmamus, ac etiam innouamus, et ipsas recognoscimus ad ius, et proprietatem Romanæ Ecclesia omni plenitudine pertinere, nihilominus de nostra Imperiali potestatis plenitudine dictam Marcham Anconitanam etc. Comitatum quoque Sabinen. cum Ciuitate Interamnia, cum Arce Caesarum, et Terra qua dicitur Arnulphorum, sententiamus declaramus, pronuntiamus, ac etiam declaramus, et recognoscimus ad Romanam Ecclesiam ius, et proprietatem, ac possessionem ipsius Ecclesia plenissimo Iure spectare, ac omnimodè pertinere, et insuper sicut predictus Henricus Auis, et Prædecessor noster ex abundanti dictas Terras, et Prouincias donasse dicitur S. Rom. Eccl. prælibata propter multos curiosos in partibus Italia constitutos, qui inter se disceptant de his, quæ ad eos non pertinent de Iuribus S. Rom. Ecclesiæ, et Nostri Sacri Imperij contendentes, conantes quantum in eis est inter dictum Summum Pontificem, et nos ac aliorum Imperium zizaniam, et discordiam seminare, ac etiam inuenire, ut eorum rebelliones, et malitias valeant palliare, ideo dictas Prouincias etc. integraliter, et cum omnibus iuribus, et iurisdictionibus eandem præfata Romana Ecclesia ac D. Nostro Urbano Papa V. eiusque Successoribus Romanis Pontificibus ex superabundanti quietamur liberè, et dimittimus, et renunciamus omnino, nec non omne scrupulum, et ambiguitatis dubium remouendum etc. concedimus ipsas concessimus, et donamus denuò promittentes, et obligantes nos etc. Datum Venna Anno Domini 1308. Indictione 6. 3. Idus Aprilis. Regnorum nostrorum anno 22. Imperij verò 14.

Et ego Ioannes Dei gratia Olonnien. Episcopus Sacra Imperialis Aula.

Aula Cancellarius vice R. in Christo Patris D. Engelberti Colonnici Archiepiscopi Sacri Romani Imperij per Italiam Archicancellarij recognoui, etc.

In Nomine Domini Amen. Anno Domini 1495. Indictione 13. tempore Pontificatus Sanctissimo in Christo Patris D.N. Domini Alexandri Dinina Providentia Papa vi. Disiis anno, indictione Pontificatus die vero octava Mensis Ianuarij. Constituti, & congregati in unum in loco infrascripto Lucas Francisci, Mattheas Sabbutini, Gonsis Petri Pauli, Carantonius Ioannis, Iacobus Antonius Mecuti pro se, & vice, & nomine Magnifici Equitis D. Alberti D. Angeli, D. Ioannis Antonij de Leoncinis. Nobilis viri Pier Matthei Caroli de Filijs de Casis, nobilis viri D. Galeatij de Filijs heredum Monidutij, Honoratus Angeli Andrea Bondi, Ioannes Petri Pauli magnificorum virorum Clarissimi legum Domini Angeli Aduocati Concistorialis. Domini Caesaris, D. Bartholomei, D. Andrea Filiorum Domini Petri de Aquitanis quo quidem omnes seu in unum ut supra Congregati, & coadunati faciunt, & consociunt uniuersam Aringham dicti Castri Castorum ultra duas partes hominum, & habere debentium vocem in dicta Aringha, & in eadem interesse habentium, & in quibus predictis sit congregatis uniuersum ius, atque potestas dicta Vniuersitatis Castorum, & hominum eiusdem loci pendet, ac residere dignoscitur, ad hoc ut voluntate omnium, & singulorum de quibus supra ad occurrendum opportunitati dicti Castri, & pro communi bono, ac publico interesse dicta Vniuersitatis, quia longe nascitur expedire ad occurrendum dicta Vniuersitatis, ne omnino deleatur, & ut absistat possit inuasionibus, & finitimis praeensoribus dicti Castri, & hominum eorumdem, omni meliori via vice &c. constituerunt, fecerunt, creauerunt, & legitime ordinarunt in eorum, & in cuiuslibet eorum, & dicta Vniuersitatis, & hominum eiusdem veros, & legitimos Syndicos Procuratores, Actores, Factores, & negotiatores, gestores, & certos Nuntios speciales, vel si quo alio nomine melius dici, & constitui potest, specialiter nominatim, & coniunctim, & diuisim insolidum, & de per se &c. Magnificum, & Auratum Equitem D. Pier Donatum D. Petri de Aquitanis de Casis absentem tanquam presentem ad omnia & singula negotia, & causas dicta Vniuersitatis & hominum predictorum, & cuiuslibet ipsorum, & specialiter nominatim, & expresse ad seipsos dictis nominibus, & dicta Vniuersitatis Castri recommendandum, & recommendationis fedus faciendum, et ad se subiiciendum seipsos, et dictam Vniuersitatem Castri Castorum, et eiusdem Castri ambitum, & Territorium eiusdem Cinitatis, et Vniuersitatis Spoletana, cum om-

lit. R.
Nell'Arch.
uio Venet.
no.

nibus, et singulis eorum præminentijs, iuribus, iurisdictionibus, prærogatiuis, et alijs quibuscumque ad prædictos, et Vniuersitatem prædictam spectantibus, et pertinentibus. acta fuerunt hæc in Villa Ippolinarum Terrarum Arundiphorum Comitatus Villa Paganici, et in Ecclesia S. Ippolinaris posita, et existente in dicta Villa etc. iuxta viam publicam à duobus lateribus, et res dictæ Villa, et alia latera, presentibus Martellio de Ippicano, Celso Damiani de Borgana Comitatus Narria, Franciscus Magistri Ioannis de Abbadia Florentillo, et Petro Angelo Straccia Cappæ de Sancto Gemino, testibus ad prædicta habitis vocatis, atque rogatis.

Nell'Archiuio Vaticano.

Eodem Anno. Indictione Pontificatu. Die verò 29. mensis Februarii constituti personaliter coram me Notario, et testibus infra scriptis D. Angelus, D. Casar, et D. Bartholomeus, D. Petri de Aquitanis de Casis, nobilis vir, Pier Mattheus Caroli de Filijs de Casis, sen Thomas Ioannes Ser Prosper Cherubini, Ser Petrus Mancini, Ser Gilius Antonius pro Patre, Marcus Proflij, Honuphrim Ioannis, Franciscus Bernardi, Mariolus Marianuti; Troilus Ser Thomas, Mariolus Todini, Branoctus Conradi omnes de Casis, et affirmantes se habuisse, et habere plenam notitiam, quod Vniuersitas Castri Casarum constituerunt, et ordinauerunt Syndicos Procuratores, Factores, et negotiorum gestores dictæ Vniuersitatis recommandandum, subiiciendum submitendum Magnifica Communitati Spoleti, et cum pactis, capitulis, pænis, et obligationibus, prout latius ipso mandato, et ipso instrumento mandati, et syndicatus apparet manu mei Notarii infra scripti, et de quo in præcedenti fit mentio, et Iacobus Antonius Mocutius pro Domino Angelo, D. Casare, D. Bartholomeo, et Pier Mattheo supra scriptis, Franciscus Ventura pro Troilo supra scripto, et Bernardinus Ser Lucantonij pro Mariolo Todini supra scripto promiserunt de rato, et ratihabitiones, et se acturos, et curaturos, prout in prædicto instrumento, et mandato continetes, et habentes plenam notitiam, et scienciam quod præfati D. Pier Donatus, et Pier Nicolaus Syndici, et Procuratores supra dicti vigore dicti mandati ut supra eis facti, se dictis nominibus recommondauerunt, et submisserunt dictæ Communitati Spoleti dictis DD. Prioribus, Ciuibus, et Cancellario in præcedenti Instrumento nominatis pro ipsa Communitate Spoleti etc. volentes etc. ratificauerunt etc. et seipsos, et ipsorum quemlibet submisit, et ratommandauit, et obligauit se suosque hæredes et successores in perpetuum etc. Actum Roma in Palatio Apostolico in Sala, quæ est ante Cameram Apostolicam presentibus Io. Petro Ioannis de Partibus Lõbardia, Io Paulo Burchetti de Visso testibus ad prædicta habitis, vocatis atq. rogatis etc.

Clemens

Clemens Papa VI. Dilecte Fili salutem. Dum eximiam tua circumspectionis prudentiam ceterasque à Domino tibi traditas virtutes, et in rebus gerendis comprobata experientiam ingenijque dexteritatem nec non animi tui erga nos promptitudinem diligenter attendimus, profecto hoc spem indubiam pollicetur quod ea, quæ tua circumspectioni ducimus committenda fideliter, ac prudenter exequeris, et tibi commissa ad nostrum, et R. E. subiectorum felicem statum, pacem prosperitatem, et augmentum conseruabis. Hinc est quod nos, qui erga Civitates, Terras, et loca nobis, et eidem Ecclesie subiecta illorumque incolas, et habitatores pacis amenitate gaudere, et frui totis desideramus visceribus, quique non possumus, per nosmetipsos circa singula nobis commissa debitam Apostolica servitutis intendere, et nonnumquam ad id S. R. E. huiusmodi Cardinales, qui nostro Lateri assunt, ut officium Pastorale exequantur, assumimus. Sperantes quod oppidum Terra Casarum ex quo tui progenitores traxerunt originem, qui paruo loco orti eximjs suis virtutibus effecerunt, ut ob amplissima Cinitas illorum splendore, et laudibus fieret illustrior dicta Terra habitatores, quorum tranquillitatem, pacem, et prosperum successum summe desideramus per tua circumspectionis providentiam circumspectam non solum fideliter, sed etiam benignè, et quietè regentur, et gubernabuntur, tua namque solita prudentia ab oppressiõibus conseruabuntur, ex his, et certis alijs causis animum nostrum mouentibus motu proprio, et ex certa nostra scientia, non ad tuam, vel alterius pro se nobis super hoc oblata petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione, & Apostolica potestatis plenitudine te ad annum, & deinde ad nostrum beneplacitum in dicta Terra eiusque districtu Gubernatorem in temporalibus cum subsidio, & alijs iuribus per Vniuersitatem dicta Terra, Camera Apostolica solitis omnibusque alijs Emolumentis, Potestatibus, & Officialibus dicta Terra, & districtus predictorum debitis, ac per eos percipi solitis &c. & præcipuè dilectorum filiorum Secretariorum nostrorum de numero Authoritate Apostolica tenore presentium, saluo tamen iure alieno facimus, constituimus, & deputamus, dantes tibi hanc serie plenariam, ac liberam facultatem, potestatem, & auctoritatem. Oppidum siue Terram Casarum, territoriumque, ac districtum huiusmodi, ac illorum habitatores, & incolas nostro nomine, & præfata Ecclesia nomine regendi, & gubernandi, administrandi, & reformandi, ac in eius iurisdictionem plenam, liberam, & omnimodam cum iure, & misto imperio exercendi, ac Locumtenentem, vel Praetorem, Vicarium, vel Potestatem in dicta Terra pro tempore instituendi, aliosque ministros Iustitiæ, & officiales quocumque nomine nuncupentur de-

lit. I.

Nell'Archivio Vaticano dall'Originale della minuta da Brevi

putandi. Datum Roma die nona Nohembris. Pontificatus nostri anno secundo.

Nell'Archivio
Vaticano.

Clemens Erc. Ad futuram rei memoriam. Vniuersis, & singulis presentes litteras inspecturis salutem Erc. Pastoralis nos urgente officio subditorum nostrorum commodis, & quieti libenter consulimus Erc.

Pro parte dilectorum Filiorum Vniuersitatis, & hominum Terra, seu Oppidi nostri Casarum Spileteana Diocesis, & Communitatis Interamni. nobis nuper exhibita petitio continebat, quod nuper seu alias pro parte dicta Vniuersitatis Casarum eidem Communitati Interamnen. exposita Erc. Nos igitur nostrorum subditorum commoditatem, & quietem favore dignam Apostolico censescentes, ac tam eorum supplicationibus inclinari quam precipue intuitu, et contemplatione dilecti filij nostri Pauli S. Eustachy Diaconi Cardinalis Mediceis de Casis nuncupatum, qui pro eadem Vniuersitate studiose apud nos intercessit Decretum prefatum, et prout illud concernet omnia, et singula inde secuta auctoritate Apostolica tenore presentium confirmamus, et approbamus etc. Datum Roma die trigesima Decembris 1526. Anno 3. nostri Pontificatus.

Int. K.
Nella Cancelleria di
Cesi.

Filij Carissimi. In risposta di quazuto victimamente hauete scritto, & di quanto ancora li huomini mandati in vostro nome, ne hanno domandato sopra le cose vostre, vi dicemo, & replicamo, che cerro si come noi, & tutta questa nostra Città ha- uemo preso dispiacere, delli disturbi, e trauagli vostri, così an- cora questa mattina di nuouo per ordine del nostro generale Consiglio, che à questo effetto l'hauemo fatto congregare, si é presa ferma resolutione di volerui fauorire, & agiuire, e non vi mancherà, si come si é fatto per li tempi passati, ancorche sia- mo certi scoprirne Emoli, & Auuerfarij di quelli grai Perso- naggi, che come sapere attendano à volerui sottoporre in loro dominio, e farui conuertire da liberi in Vassalli; Nondimen- no, come hò detto, non si mancherà, & hauendo li nostri hu- mini rimessa l'electione delli Ambasciatori per Roma in noi ha- uemo per ordine del numero de' Cittadini sopra le cose vo- stre, deputati dal nostro generale Consiglio eletti M. Agapito Grasso, e M. Loreto Sellano Dottori, e Cittadini nostri, che tale electione, ne é parso di meritare l'importanza de' Casi vo- stri. Saranno in ordine ad ogni vostra richiesta per Roma con lettere Credentiali dalla nostra Comunità in le loro persone, dirette à Nostro Signore, all' Illustrissimo Signor Balduino, & Altri Superiori, & Protettori della nostra Città, ne mancherà- no fare il bisogno senza rispetto alcuno sì per Voi, come anco- ra per

ra per l'Vniuersità delle Castella della Terra Arnolfa, che contribuiranno assieme con voi alle spese di questi Ambasciatori, e li scriueremo à quest' effetto. Vfficio dunque vostro sarà sollecitare l'andata per esser pericolo nel tardare. State di buono animo, che la nostra Città non è per mancarui, e Dio vi contenti. Di Spoleto il 2. Nouembre 1551.

Priores Populi Ciuitatis Spoleti. Foris Spectabilibus viris Prioribus, et Communitati Terra Caesarum filijs nostris carissimis.

Nella Cam-
cellaria di
Cesi.

Dilectis Filijs Prioribus, et Communitati Ciuitatis nostra Spoletana, et Vniuersitati Terra Caesarum Spoletanae Diacesis. Iulius Papa Tertius. Dilecti filij salutem, et Apostolicam benedictionem, cum sicut nuper nobis exponi fecistis vos nonnulla Capitula, et conuentiones pro mutuis commodis, inter vos inieritis, et contraxeritis prout in Instrumento publico desuper confecto, cuius tenore signis, et caracteribus omissis presenti inferi fecimus plenius continetur nobis humiliter supplicari fecistis, ut Capitulis, et conuentionibus huiusmodi, pro eorum subsistentia firmiori robur Apostolica confirmationis addicere, aliasque in premissis opportunis prouidere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur qui fidelium quorumlibet praesertim nobis, et S. Romana Ecclesia immediate subiectorum votis libenter annuimus huiusmodi supplicationibus inclinari Capitula, et conuentiones huiusmodi, et prout illa concernunt omnia, et singula in dicto Instrumento contenta Apostolica auctoritate tenore presentium approbamus, et confirmamus illis Apostolica confirmationis robur adieciimus. Datum Romae apud Sanctum Petrum. trigesima Maij. 1552. Pontificatus nostri Anno Tertia.

Bonifacius & c. Dilectis filijs Ministro Provinciali, & Fratribus Ordinis Minorum Provincia S. Francisci secundum morem dicti Ordinis salutem. Sane petitis pro vestra, ac dilectorum filiorum Vniuersitatis nostra Terrae Caesarum Spoletanae Diacesis parte nobis nuper exhibita continere, quod ipsa Vniuersitas ex zelo feruentis, quem ad eundem Ordinem gerunt cupiunt in eadem Terra, in qua nullus alius Religiosorum locus existit vnum locum Fratrum dicti vestri Ordinis esse per quos desiderant, ac sperant salutaris Doctrinis in via misericordiae dirigi, & spiritualibus recreationibus recreari; Quare pro vestra, & dictae Vniuersitatis parte nobis suis humiliter supplicatum, ut vobis in Terra praedicta, quae de vestra Provincia secundum morem eiusdem Ordinis existit vnum domum in loco tamen ad id congruum, & honesto vobis tradatur pia largitione fidelium, vel illum alijs iustitulis possitis adipisci de nouo recipiendi, & in ea vnum Domum cum

lit. L.

Mell' Archi-
uio Vatica-
cano.

Eccle-

*Ecclesia, seu Cappella, aut Oratorio, Campanili, Campana, Cæmeterio, ac alijs necessarijs officinis fundandi, & construendi, ac pro vestris usu, ac habitatione perpetuis retinendi licentiam concedere, & de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur qui Divini Cultus augmentum Animarum salutem, & vestri Ordinis propagationem huiusmodi intensius desiderijs affectamus, huiusmodi supplicationibus inclinati, ut huiusmodi locum in Terra prædicta denuò recipere, & in eo unam Domum cum Ecclesia, seu Cappella, aut Oratorio, Campanili, Campana, Cæmeterio, & alijs Officinis huiusmodi fundare, & construere, ac pro huiusmodi usu, ac habitatione perpetuò retinere sal-
rec. Bonifacij Papa Octavi Prædecessoris nostri prohibitione ne Fratres Ordinum Mendicantium in aliqua Civitate, Terra, Castro, aut Villa loca denuò recipere, aut recepta mutare præsumant absque Apostolica Sedis licentia speciali faciente plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de prohibitione huiusmodi mentionem, & alijs Constitutionibus Apostolicis contrarijs nequaquam obstantibus liberè, & licitè valeatis licentia super hoc alicuius minimè requisita. Datum Roma apud S. Petrum 14. Calendas Februarij Anno Secundo.*

lit. M:

Nella Cancelleria di Cesi.

Paulus Papa Tertius. Ad perpetuam rei memoriam. Romanus docet Pontificem ea, quæ à Prædecessoribus suis Romanis Pontificibus personis benemeritis præsertim, sibi, ac Sedi Apostolicæ immediatè subiectis gratiosè concessa dicuntur approbare, et innovare, et desuper disponere prout in Domino conspiciis salubriter expedire exhibita, siquidem nobis nuper pro parte Dilectorum filiorum Hominum, et Massariorum, Casarum, Macerini, Collecampi, Porzani, Florenzola, Cisterna, et Scoppij Terrarum Oppidorum, et præfatæ Sedi, ac Camera Apostolica subiectorum petitio continebat, quod licet dudum felix recordatio Pius Papa Secundus Prædecessor noster Homines, et Massarios, ac illorum successores Terrarum, Oppidorum, et locorum prædictorum pro tempore existentes, ac ipsas Terras, Oppida, loca sub illius, et præfatæ Sedis protectione receperit, distasque Terras, Oppida, et loca vendi, alienari, aut alio quovismodo obligari non posse decreverit, prout in suis in forma Brevis sub annulo Piscatoris videlicet die 6. Decembris anno Domini 1451. Pontificatus sui anno primo, desuper expeditis litteris dicitur plenius contineri, tamen ne propter longam temporis intervallum de distis litteris Iuribus ab aliquibus basari contingat, et pro illorum subsistentia firmiori præfati Homines, et Massarii easdem litteras nostro munimine plurimum roborari desiderant quare pro parte eorundem Hominum, et Massariorum nobis suis humiliter supplicatum, ne præfati Homines, et Massarii dd. littera-
rum.

rum frustrentur effectu in pramissis opportuno de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur Homines, & prefatos Massarios singulari eiusdem Sedis gratia amplecti volentes, ac dictarum litterarum veriores tenores presentibus pro expressis habentes huiusmodi supplicationibus inclinati litteras prefatas, ac in illis contenta quaecumque quoad concessionem, seu alienationes faciendas ex certa scientia Apostolica auctoritate tenore presentium approbamus, & innouamus eaque perpetua, atque perpetua firmitatis robur obtinere, & inuiolabiliter obseruari debere decernimus, & nihilominus pro potiori cautela eiusdem Hominibus, & Massarijs - quod illi, ac eorum Successores, nec non Terra, oppida, & loca prefata, illorumque incolas, & habitatores perpetuis futuris temporibus nobis, & Sedi prefata, nec non Camera Apostolica immediate subiecta sint, nec alicui, vel aliquibus cuiuscumque Dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis, nobilitatis, seu prebeminentia, existentibus personis etiam si S. R. E. Cardinales, seu de illo quomodolibet benemerito fuerint in Gubernium, seu administrationem committi, seu illi, seu alicui Civitati Vniuersitati, Oppido, Castro, Communitati, aut Collegio etiam exonerata, seu alia etiam urgentissima causa donari, vel in perpetuum, aut alium titulum, vel allodium, seu censum, aut pignus assignari, seu vniri, vel applicari, aut quouis pretio vendi, vel alias concedi, aut Sede, vel Camera huiusmodi, seu illius patrimonio, & proprietate separari, dismembrari, diuidi, aut abdicari nullatenus possint, sed semper sub eiusdem Sedis, & Camera, & Romana Ecclesia Cura Regimine, & administratione, gubernio, & subiectione, & protectione sint, & esse debeant concedimus, indulgemus, ac quascumque concessionem, alienationem, separationem, dismembrationem, diuisionem, & abdicaciones de illis etiam per nos, & Sedem, & Cameram prefatam etiam ex praedictis, & quibuscumque alijs causis pro tempore faciendis nullas, & inualidas esse, nulliusque roboris, vel momenti existere. Datum Romae die prima Aprilis. Pontificatus nostri Anno 13.

Frater Bernardinus de Fossato Ordinis Minorum strictioris obseruantiae, & in Provincia Reformata S.P.N. Francisci Minister Prouincialis, & seruus. Dilecto nobis in Christo D. Ioanni Fondato de Fondatis Terra Caesarum salutem in Domino sempiternam. Illud inter alia sollicitudinis nostrae curam habemus, ut quicquid in Domino

dumtaxat retento interdixerit, pientissima nihilominus Apostolica Sedes, ad quam dictarum rerum eisdem Fratribus quomodolibet à fidelibus oblatorum proprietates attinet, ne vitæ necessarijs carerent subsidijs de opportuno illis remedio elementarijs providit proprios videlicet determinans Syndicos cum potestate subleuandi praesentes, vel imminentes ad Fratrum necessitates, non elemosinarum apud ipsos conseruatarum, tantum verum etiam opportuna ad Apostolicarum Constitutionum praescriptam exhibitione, cæteras quorum circumspecta, & accurata executione salua videlicet instituti Seraphici puritate facile memoratis necessitatibus subuenitur, & quia eadem Apostolica Sedes Ministri generalibus præcipue, & Prouincialibus facultatem tribuit prædictos Syndicos nominandi. Nos igitur, qui nullis nostris existentibus meritis totius Seraphici reformatæ Prouinciae regimini præficimur dilectissimorum nobis in Christo Fratrum conscientia tranquillitati, ac temporalibus etiam necessitatibus consulere cupientes, & de Vestre dominationis pietate & c. plurimum in Domino confisi praesentium vigore D. V. Conuentus nostri Annuntiatae Heremitaë Terræ Cæsarum, Apostolicum Syndicum verum Procuratorem, & legitimum Economum auctoritate S. R. E. in hac parte nobis concessa iuxta decreta, & declarationes Summorum Pontificum nominamus, & declaramus &c. Datum in nostro Conuentu Annuntiatae Heremitaë Terræ Cæsarum. Frater Bernardinus de Fossato Minister Prouincialis, qui supra manu propria &c.

Scritture dalle quali si proua, che Cesi, e Terre Arnolfe, sono sempre state sotto l'immediato dominio della Sede Apostolica.

Stampato
in Roma.

Dilecto in Christo Nobili Viro Comiti Vgolino Montis Martis Domnicello Vebemetane Diæcesis salutem in Domino. Habentes Regnum Sicilia, in quo, & Terris alijs citrà, & ultra Farum plenè per Apostolicam Sedem nobis commissæ legationis, & reformationis officio fungimur dante Domino in proximo visitare, ac ibidem pro huiusmodi nobis iniunctis negotijs exequendis quamediu moram trahere de aliquo Viro secundum cor nostrum idoneum, qui nostram à partibus istis restauare absentiam vicesque nostras in Temporalibus laudabili cooperatione supplere cogitauimus diligenter &c. te vtrique de multis ad hoc iudicio nostro cultorem elegimus, &c. Hinc est igitur, quod ad te in Marchia Anconitana, Spoletani Ducatus &c. Terris Arnulphorum &c. in quibus omnibus pro Romana Ecclesia plenè in Temporalibus Vicariatus Officium obtinemus nostrum in Temporalibus Locumtenentem auctoritate Apostolica, qua in hac parte fungimur praesentium tenore constituimus,

faci-

facimus, ac etiam ordinamus &c. Datum Ancone 10. Cal. Septembris Pontificatus D. Urbani Papa Quinti anno tertio.

L'Anno 1276. l'Huomini della Villà de Solito, Santo Maino, e Villa di Pannaria costituisce Sindaco à giurare fedeltà alla Romana Chiesa, o vero à Frà Giouanni Caualliero Gierosolimitano Castellano della Rocca di Cesi, e Gouvernatore delle Terre Arnolfe per Innocentio IV. *Die ultima Maij l'addizione quarta*, come Costa per Instrumento rogato da Rainerio d'Egidio nella Villa di S. Maino.

Dal'escritture venute d'Auignone l'anno 1633. nell'Archivio Vaticano.

Il medemo Anno 1677. Giacomo Petrone Sindaco delle dette Ville, e d'Izano giura fedeltà al detto Castellano, e d'vbbedirli, come l'vbbediuanò tutti gl'altri luoghi delle Terre Arnolfe, come costa da Instrumento Rogato da Rainerio d'Egidio in Cesi il primo di Giugno *Inditione quarta*, nel Pontificato d'Innocentio Quarto.

Filippo da Napoli Rettore del Ducato di Spoleti, e della Città di Perugia commanda à gl'Huomini di Monte Martano della Tertiaria di S. Seuro, che rispondono, & diano à Frà Giouanni Castellano della Rocca di Cesi, e Vicario delle Terre Arnolfe quello, che erano soliti à darli. *Datum Assisi 6. Aprilis Indiſſ. 7.*

Gio. de Mayroli Rettore del Ducato di Spoleti commanda alla Terziaria di S. Seuro, Magnauacca, esoliti, Santo Maino, Izano, e Monte Martano nella Rocca di Cesi, Terre Arnolfe, & altri Luoghi, che obediscano à Frà Ventura Vicario di Frà Bonauentura. *Datum Assisi die 4. Augusti Indiſſ. quinta.*

Idem praecepit eisdem forma, & modo Vniuersitati Castri Paroslis. Datum vt supra eisdem die; mense, & Anno.

Idem praecepit Alla Communità di Spoleti, che non impedisca il detto Ventura Vicario di Frà Bonauentura nella Rocca di Cesi, & Terre Arnolfe, & altri luoghi commessi alla sua giurisdittione sotto pena di trenta marche d'Argento. *Datum Assisi 4. Augusti Inditione nona exemplatum fuit die 5. intrantis mensis Augusti Inditione nona 1281. tempore D. Martini Pape.*

L'Anno 1200. Corrado Duca di Spoleti, e Conte d'Assisi ren-

Perocle , e il Governo delle Terre Arnolse . *Datum apud Montem Flasconem nonis Octobris Anno 2. ex registro paruo in Archivio Vaticano fol. 36. epist. 38.*

Commanda à frà Bonauentura suo Ostiario, e Castellano della Rocca di Cesi , che la consegnì con l'Armi, e guarnimenti à detto Bramuccio . *Ibid. fol. 36. epist. 38.*

Dal registro delle lettere comuni di Gio: 22. nel quale sono le lettere della Curia epist. 422. nell'Archivio Vaticano.

Giouanni XXII. Commete la Custodia della Rocca di Cesi à Guglielmo Costa suo Capellano Canonico di Tullo , e le parole sono : *Cupientes , ut Terra quæ dicitur Arnulphorum Narniën. , & Spoletana Diæcesis ad nos & Romanam Ecclesiam pertinens pleno Iure in statu prospero , & tranquillo auctore Domino conseruetur Terram eandem , ac Casarum , & Perocli , arces , & alia Castra , Villas , & loca ipsius Terræ , &c. cum omnibus alijs eiusdem Terræ pertinentijs suo regimini usque ad beneplacitum Apostolica Sedis auctoritate presentium duximus committendi. Dat. Auenione Kal. Septemb. Anno 1316.*

Scrìue à gl'huomini di detti luoghi : *Dilectis filijs Vniuersis Hominibus Terræ , quæ dicitur Arnulphorum , & Casarum , ac Perocli . Arcium , & aliorum , Castrorum , locorum , & Villarum , ac pertinentiarum eiusdem Terræ Narniën. , & Spoletana Diæcesis nostris , & Ecclesie Romana Vassallis . Cupientes , ut Terra , quæ dicitur Arnulphorum , Narniën. , & Spoletana Diæcesis ad nos , & Romanam Ecclesiam pertinens pleno Iure , &c. in statu prospero , & tranquillo Auctore Domino , conseruetur Terram eandem , ac Casarum , & Perocli , & alia Castra , Villas , & loca ipsius Terræ cum omnibus alijs eiusdem Terræ pertinentijs Regimini Dilecti filij Magistri Guglielmi Costa legum Doctoris Capellani nostri Canonici Tullesii Comitatus Sabina Reclitoris usque ad Apostolica Sedis Beneplacitum per alias nostras litteras in spiritualibus , & Temporalibus duximus committenda .*

Dalli libri segreti Pan no 6. & 7. di Gio: 22. nel l' Archivio Vaticano .

Scrìue à Roberto d'Altarupe , che ricuperi la Rocca di Cesi spettante alla S. Romana Chiesa da quelli di Bisentio Diocefe di Bagaarea 6. Kalendas Septembris anno 7. sub datum Auenioñ.

Dalli Statuti di Arezzo .

Come appare & esisten si nella Villad'Arezzo Giurisdizione di Spoleti.

L'anno 1406. le Terre Arnolse erano sotto l'immediato dominio della Sede Apostolica come si vede dallo Stato d'Arezzo, quale viene confermato da Marino Tomacello , Vicerettore , e Governatore della Prouincia del Ducato di Spoleti, e della Prouincia delle Terre Arnolse .

L'anno 1488. il sudetto Statuto viene confermato da vn tale Cesare di Luca Governatore di Spoleti , e Terre Arnolse , come si vede in detto Statuto .

L'anno

L'anno 1367. nel libro di detto Statuto vien ammeso vno Statuto più antico confirmato da Nicola de Filippis Conte Palatino, e Rettore delle Terre Arnolfe nel Pontificato d'Urbano Quinto.

L'anno 1392. detto Statuto è più antico, & confirmato da Gio: Tomacelli Castellano della Rocca di Narni, e Vicario Generale delle Terre Arnolfe nel Pontificato di Bonifatio IX.

Ad futuram rei memoriam. Olim intellecto, quod commune Spoletanum detinebat occupatam Terram Arnulphorum ad Romanam Ecclesiam pertinentem. Nos dilectum filium Magistrum Rainerium de Viterbio Cappellanum nostrum Spoletum duximus destinandum sibi que dedimus nostris litteris in mandatis, ut in Concilio loci eiusdem dictam Terram ad demaniam eiusdem Ecclesie renocaret, ac eidem communi ex parte nostra sub certa pena praeceperet, ut Terram eandem nobis, & eidem Ecclesie dimittentes permitterent ipsam per Nuncios nostros regi, & liberè gubernari. Nos igitur pensatis, & perspectis Ecclesie Romanae Iuribus, auditis etiam, & plenius intellectis, quod pro eodem communi in nostra, & fratrum nostrorum praesentia propensa extiterunt eisque cum ipsius fratribus plena deliberatione discussis praefatum Syndicum nomine dicti communis, & ipsum commune ad dimissionem, & restitutionem dictae Terrae Arnulphorum, & pertinentiarum ipsius eidem Ecclesie plenaria faciendam cuius Iuris, & proprietatis existit, ita quod eadem Terra per eandem Ecclesiam, & Nuncios, vel Officialis suos, sicut proprium ipsius Ecclesie dominium possit de cetero regi, & liberè gubernari de praedictorum fratrum Consilio sententialiter condemnamus. Dat. apud Urbem Veterem x. Kalendas February Anno 2.

Alexander Episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, & si ex Pastoralis officii nobis licet imparibus meritis Divina, dispositione commissi sollicitudine de cunctis Christi fidelium salubri, & pacifico statu iugiter cogitare teneamur, Castra tamen, & loca Temporalis Dominio Ecclesie Romanae subiecta, & illarum incolae maiori affectione complectimur, & ut tam pacis tempore sub prospero, & felici regimine gubernentur, quam de occurrentibus Guerrarum turbibus vigiliam Gubernatorum prudentia, & sollicitudine insimul facilius

Dal registro
d'Urbano 4.
fol. 66. epist.
55. nell'Ar-
chivio Vati-
cano An-
no 1163.

Nel Bollario,
e Cancelleria di
Cesù.

Cordigliani, Mogliani, Buelani, Mantrellarum, Balluini, Sterpeti, Appollinati, Poggi, Appeccani, & Aquapalumbi, Vallis Pernacchia, & alia Castra, & loca Terrarum, & specialis commissionis Arnulphorum Spoletanae Diocesis S.R.E. immediatè subiecta, seu eorum aliqua, quæ ab immemorabili tempore uti patrimoniales, & peculiares Apostolica Sedis, & Romana Ecclesie speciali prerogativa habitæ fuerunt, & sunt prout Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum hætenus monumenta testantur, ac dilecti filij, Incolæ, & habitatores ob dissensiones differentias, scandala, & Guerrarum turbines, quæ superioribus annis inter dilectos filios Spoletan., & Interamnen. Ciuitatum nostrarum Communitates, & alios occasione illarum gubernationis eueniunt tot hominum cades rapinas, prædas, & alia gravissima dispendia pertulisse noscantur, ut nisi super his ne imposuerunt similia eueniant opportunis remedijs occurratur verisimiliter formidandum, ut ne Castra, & loca huiusmodi, vel eorum magna pars non sinè graui nostra, & Camera Apostolica iactura destruantur. Nos igitur, qui inter varias Curas, quibus continuo præsumur illa præcipuè sollicitamur, ut Terra, & loca eidem Romana Ecclesie subiecta sub statu tranquillo, & pacis amantitate gubernentur. Volentes super his, ut nobis incumbit de remedio opportuno prouidere, ac questionum, scandalorum, & Guerrarum huiusmodi fomenta quantum nobis possibile est penitus extirpare, ac attendentes, quod si Castra, & loca huiusmodi Regimini, & gubernationi dilectorum filiorum Clericorum prædictæ Camere Præsidentium, quibus omnium Terrarum, & locorum S.R.E. in Temporalibus præcipua Cura imminet subijcerentur, eorum Incolæ, & habitatores prædicti Laudabiles se recepisse Rectores cum maximè eorum commodis latarentur habitæ super his cum fratribus nostris eiusdem S. R. E. Cardinalibus deliberatione matura, ac de eorum Consilio omnia, & singula Castra, & loca prædicta cum omnibus, & singulis eorum, & cuiuslibet ipsorum Incolis habitatoribus, ab omni superioritate Domino, gubernio, regimine, & potestate Spoletan., & Interamnen. huiusmodi, & quarumcumque aliarum Ciuitatum, earumque Communitatum, ac aliorum Superiorum, & Gubernatorum quorumlibet, nec non ab omni Iurisdictione Superioritate, potestate, ac onere inferioritate, recommendatione, & subiectione realibus, & personalibus quibuscumque perpetuis, seu temporalibus, in quibus Castra, & loca prædicta, & eorum singula Ciuitatibus, & Communitatibus prædictis, & earum cuilibet etiam ex quibuscumque causis quomodolibet obligentur, & teneantur authoritate Apostolica ex certa nostra scientia renore presentium penitus eximimus, & totaliter liberamus, ac liberata,

et

& exempta esse, & Spoletan., & Interamn. huiusmodi, aut aliquam
 aliam Communitatem, seu aliquem alium Gubernatorem in Castra, &
 loca predicta, vel eorum aliquod, eorumque Incolas, & habitatores
 presentes, & futuros, ac districtus terminos, bona, Iura, & res eo-
 rumdem aliquam Iurisdictionem, Superioritatem, gubernationem, ar-
 bitrium, aut aliam potestatem exercere, seu habere nullatenus posse ex
 simili scientia decernimus, & declaramus, & nihilominus omnia, &
 singula Castra, loca Incolas, habitatores, districtus, Territoria, ter-
 minos, loca, & res huiusmodi regimini, gubernationi Clericorum Ca-
 mera huiusmodi Consilio, & scientia similibus specialiter expressè, &
 immediatè subijcimus, & subiecta esse volumus, salvis tamen semper
 introitus ordinarijs predictæ Cameræ debitis, ex quibus consuecta one-
 ra pro Castris Arcis dicti Castri Caesarum persolui volumus, & insu-
 per Collegio Clericorum huiusmodi eodem tenore committimus, & man-
 damus, quatenus omnia, & singula Castra, & loca eorum habitatores,
 bona, Iura, & res predictas sub eorum gubernio, & regimine huiusmodi
 recipiant, & habeant, & prudenter regant, atque gubernent, ac benigne
 pertrahant sub iustitia libramina debito faciendo præmissa omnia inui-
 olabiliter observari, non permittentes ea, vel eorum aliquod per Commu-
 nitates predictas, vel quoscumque alios cuiuscumque status, præbeminen-
 tia, dignitatis, autoritatis, & conditionis existant aliquatenus infringi, seu
 loca Castra, Incolas, & habitatores huiusmodi contra presentium tenorem
 quomodolibet molestari, &c. Dat. Romæ apud S. Petrum Anno Incarna-
 tionis Dominica 1502.3. Kalendas Maij Pontificatus nostri Anno x.

—Clemens, &c. ad futuram rei memoriam, Pastoralis officij nos Ca-
 ra sollicitat, ut inuigilemus remedijs subditorum nostrorum, Ciuitates-
 que, Oppida, & loca nobis superna pietate commissa augeamus eas-
 que temporum acerbitate, prædisque, & incendijs absumptas aliquo
 subsidio subleuamus, prout necessitati, seu utilitati subditorum eorum-
 dem cognoscimus expediri. Cum itaque Ciuitas nostra Narnien., &
 Oppidorum Caesarum Spoletana Diœcesis superioribus annis tam per
 Casareum, quàm per Lighe exercitum, ac varias diuersorum militum
 excessiones depradata fuerint, homicidia quàm plura per patrata Mo-
 nastèria, & omnia expoliata, Virgines stuprata, & abducta, ac Do-
 mus, & ædificia incendio, ac ruina consumpta, & collapsa ita sint,

Nel Archi-
 mio Vatico-
 no.

in proprio, & ex certa scientia, nostris, ac p̄etibus etiam dilecti filij
 nostri Pauli S. Eustachij Diaconi Cardinalis, qui super hoc humiliter
 supplicauit concessionem, & gratiam a nobis eisdem Ciuitati, & locis
 subiectis de, & super introitibus, & gabellis alijs concessis quatenus
 opus sit approbamus. Datum Roma die 12. Maij 1530. Pontificatus no-
 stri Anno 7.

ERRORI

CORREZIONE.

Pag.		
11	Vel Vmbriam	Velumbriam
23	Vien	Vion
27	Offe	fosse
29	o	e
39	Veghiando	Vegliando
40	Cælis	Cēlis
41	Pierdonati	Pierdonato
42	ba	che
47	adde dopo Sommario.	I B.
60	Adde auanti il §. si rende	
	non puole con fondamento aseriuerli Riccardo alla Casa Cesi	
66	Petrus	Primus
66	Constituit	conitruxit
67	Appassionatamente	disappassionatamente
70	Collocato	Collocata
70	Tetre	Terni
72	Posto	Posta
74	Liccio	Licino
79	che	Per che
	adde	Non

In Napoli, per Michel Monaco. 1680.

Con licenza de' Superiori.